



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 903 SEDUTA DEL 18/09/2025

OGGETTO: Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Assente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 67 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente della Regione Stefania Proietti avente ad oggetto: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo espresso con nota del 29 luglio 2025, prot. n. 2025-0147037 e il parere favorevole del Comitato legislativo espresso con nota del 16 settembre 2025, prot. n. 2025-0173628, limitatamente all'articolo 6 del disegno di legge;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.", e la relazione che lo accompagna;
 - 2) di presentare all'Assemblea legislativa regionale il disegno di legge e la relazione, richiedendone l'approvazione a norma di legge, dando atto che il Presidente si farà carico dell'iter legislativo dello stesso assumendo tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

RELAZIONE

Il DDL in oggetto è suddiviso in **XVII Capi**, alcuni di attuazione di impegni formali assunti nel 2024 dalla Presidente a seguito dei rilievi degli uffici ministeriali, altri di modifica o integrazione di leggi regionali.

Nello specifico, i **Capi: (VI solo artt. 30, 36, 37, 38 e 41), XI, XII, XIII, (XIV solo art. 64), XV** sono finalizzati a dare attuazione a quegli impegni formali con cui la Presidente della Giunta regionale si è impegnata, in ottica di leale collaborazione, con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla modifica di determinati articoli delle leggi regionali di seguito specificate:

- **legge regionale 19 settembre 2024, n. 13** (Disciplina del sistema regionale di protezione civile);
- **legge regionale 25 settembre 2024, n. 16** (Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali));
- **legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19** (Valorizzazione della dieta mediterranea);
- **legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie);
- **legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23** (Legge regionale in materia di turismo);
- **legge regionale 4 novembre 2024, n. 25** (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti);

Per una maggiore facilità di lettura, è opportuno iniziare con l'esposizione dei Capi attuativi degli impegni assunti dalla Presidente, per poi proseguire con l'esame dei restanti Capi:

Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 13/2024**, (Disciplina del sistema regionale di protezione civile) (**CAPO XI**) aderendo con spirito di leale collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Interno e dal Ministero per le Disabilità, sono stati assunti dalla Presidente, con note prot. n. 242330/2024 e n. 255401/2024 formali impegni alla modifica di varie disposizioni della L.R. suddetta.

Le osservazioni pervenute **dal Ministero dell'Interno**, hanno riguardato in particolare gli artt. 6, 10, 14 e 22 della legge regionale.

Nello specifico:

- L'articolo 6 della L.R. in esame, contiene la disciplina del Comitato Consultivo regionale di protezione civile (CCR). Il Ministero segnala che **il riferimento contenuto nel comma 2 del medesimo art. 6**, alla "direzione unitaria ed il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile", **letto unitamente all'articolo 4, comma 2, lettera b)**, che riconduce al Piano regionale di protezione civile la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di gestione e superamento dell'emergenza, è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi sul piano applicativo, conseguentemente, il Ministero ha chiesto di inserire alla fine del medesimo comma 2, le seguenti parole: "*inerenti agli interventi successivi a quelli tecnici indifferibili e urgenti, per i quali il coordinamento è prerogativa esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*"

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- l'articolo 6, comma 3, nell'elencare i componenti "permanententi" del Comitato prevede il coinvolgimento di rappresentanti delle amministrazioni statali, disposto unilateralmente dalla Regione, che peraltro fornirebbero il loro supporto per lo svolgimento di compiti spettanti alle amministrazioni stesse.

In particolare la lettera l) del comma 3 del citato articolo, cita, fra i componenti "**permanententi**" del (CCR), i "**rappresentanti delle Forze di polizia**".

Il Ministero, premesso che spetta alla normazione di livello statale, prevedere e disciplinare la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali ad organi regionali, rileva che tutt'al più la partecipazione alle riunioni di tale organo consultivo di rappresentanti delle amministrazioni statali debba essere subordinata alle previe intese con le amministrazioni stesse: ciò in quanto un atto regionale non può imporre *inaudita altera parte* la partecipazione stabile o la cooptazione occasionale di appartenenti all'amministrazione dello Stato, **ritiene pertanto tale previsione incostituzionale**, in quanto "*il Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni regionali nella parte in cui disponevano e imponevano inaudita altera parte la partecipazione stabile o la cooptazione occasionale di appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, poiché trattasi di una indebita ingerenza nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza (v. sentenze Corte Cost. nn. 134 del 2004, 30 del 2006, 2 del 2013)*".

Alla luce di quanto esposto, il Ministero ritiene necessaria la soppressione della lettera l) del comma 3 dell'articolo 6 sopra citato e per gli stessi motivi, con nota successiva del 19 novembre 2024 integrativa della precedente, chiede l'espunzione dall'articolo 6, comma 3, **delle lettere f) e g)** (concernenti, rispettivamente, i Prefetti di Perugia e di Terni) e della **lettera j)** che prevede la partecipazione come componente permanente, del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco.

Con l'articolo 52 del presente DDL si dà concreta attuazione alle richieste pervenute.

- l'articolo 10, comma 3, dispone che la pianificazione provinciale di protezione civile è predisposta dalla Provincia, tramite il coordinamento della Regione **e della Prefettura** territorialmente competente.

Il riferimento al "coordinamento con la Prefettura", secondo il Ministero, contrasta con il dettato normativo contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera o), n. 2 del Codice di protezione civile. Pertanto, in conformità a quanto previsto nel Codice, ritiene necessario modificare la formulazione dell'articolo 10, comma 3, stabilendo che le attività ivi menzionate si svolgano: "*in raccordo con la Prefettura territorialmente competente*" e non già tramite il "coordinamento" della stessa.

Con l'articolo 53 del presente DDL si dà concreta attuazione alla richiesta pervenuta.

- Per quanto concerne l'articolo 14, comma 2, il Ministero evidenzia che il riferimento all'articolo 10 del Codice presuppone un formale richiamo anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale deve quindi essere inserito tra i soggetti da cui acquisire l'intesa per il coordinamento tra Regione e strutture operative statali.

Inoltre, nel medesimo testo del comma 2 dell'articolo 14, il Ministero ritiene preferibile esplicitare la definizione delle modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali, sostituendo le parole: "*nel rispetto delle*" con le seguenti: "**fatte salve le**".

Con l'articolo 54 del presente DDL si dà concreta attuazione alla richiesta pervenuta.

- Articolo 22, comma 3, lettera a): sul punto, il Ministero osserva che ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, "l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso" alle persone interessate da un evento sono prerogativa esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che la lettera a) così formulata andrebbe ad impattare in modo significativo sul dispositivo di soccorso organizzato dal Corpo nazionale. In accoglimento delle suesposte osservazioni si è ritenuto opportuna una riformulazione della lettera a) dell'articolo in questione,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nel senso di assicurare il rispetto della normativa nazionale sopra citata, nonché del Codice della protezione civile.

Con l'articolo 55 del presente DDL si dà concreta attuazione alla richiesta pervenuta.

Il **Ministero per le Disabilità** censura l'articolo 6, comma 3, della l.r. 13/2024, nella parte in cui non prevede la rappresentanza delle persone con disabilità tra i componenti del Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile (CCR).

Ciò comporta secondo il Ministero, una violazione dell'articolo 4.3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, pertanto, suggerisce di prevedere nella composizione del CCR, rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Con l'articolo 52, comma 4 del presente DDL si dà concreta attuazione alla richiesta pervenuta.

Le disposizioni di cui agli articoli da 52 a 55 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 16/2024** (Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)) (**CAPO VI**) aderendo con spirito di leale collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle Disabilità, è stato assunto dalla Presidente, con nota prot. n. 247664/2024, formale impegno alla modifica di varie disposizioni della suddetta L.R.

Nello specifico:

Le osservazioni pervenute dal **Ministero del Lavoro** hanno riguardato in particolare l'articolo 6, comma 1 e l'articolo 12 comma 1 della legge in esame.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, il quale introduce, dopo l'articolo 298 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), tra gli altri, **l'articolo 298-ter**, rubricato "Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori", il Ministero ritiene non sufficientemente preciso il disposto di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo in commento, a mente del quale hanno diritto ad accedere al fondo di cui al comma 1 attraverso la concessione di un contributo una tantum, nel primo anno dall'evento, i figli orfani di entrambi i genitori in possesso, tra l'altro, di un **"reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE, non superiore ai limiti indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 4."**

Atteso che l'ISEE è calcolato operando una combinazione di reddito e patrimonio valutata a livello di nucleo familiare, per una maggiore chiarezza espositiva ed al fine di scongiurare eventuali dubbi interpretativi in sede applicativa, il Ministero richiama l'attenzione sull'opportunità di far riferimento alla **"condizione economica del nucleo familiare, accertata secondo i criteri ISEE, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 [..] in luogo del "reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE [..]."**

In accoglimento delle suesposte considerazioni, concordando, in ottica di leale collaborazione, sulla necessità di meglio precisare il disposto di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo in commento, è stato assunto formale impegno della Presidente alla modifica della norma in questione.

Per quanto riguarda invece l'articolo 12 comma 1, esso inserisce, tra gli altri, **l'articolo 312-ter** alla l.r. 11/2015, e, nello specifico, al comma 4, lettera e) del citato articolo, introduce un **"criterio preferenziale collegato all'anzianità di residenza nella regione"** per l'accesso ai **"Servizi, interventi e azioni per la famiglia"**.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al riguardo il Ministero, dopo aver richiamato la **sentenza della Corte Costituzionale n.44/2020**, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), sul presupposto che il requisito della residenza prolungata per cinque anni fosse irragionevole rispetto all'accesso al beneficio dell'alloggio ERP, ha evidenziato che il principio della "residenza storica" può comportare una discriminazione indiretta per tutti quelli (soprattutto stranieri) che sono residenti nella Regione da minor tempo rispetto a chi è nato e cresciuto in quello stesso territorio, pertanto, ha invitato il legislatore regionale a regolamentare in modo non discriminatorio il criterio preferenziale in parola.

Condividendo la suesposta osservazione, nell'impegno assunto con nota prot. n. 247664/2024, **si è ritenuto opportuno eliminare dalla lettera in questione il termine "preferenziale"**, riportando così il criterio collegato all'anzianità di residenza nella Regione al pari degli altri requisiti enunciati nella norma, rimandando poi alla regolamentazione dell'esecutivo la declinazione in concreto degli elementi.

Le osservazioni pervenute invece, dal **Ministero per le Disabilità**, riguardano invece, l'articolo 12 comma 1 della l.r. 16/2024, nella parte in cui inserisce, tra gli altri, l'articolo 312-quater alla l.r. 11/2015.

Il Ministero ravvisa al comma 5 dell'articolo 312-quater, una violazione della Convenzione ONU (nello specifico, dell'articolo 4.3) e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, per non avere previsto nel Tavolo di consultazione di cui al presente articolo, la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

In accoglimento delle suesposte osservazioni ministeriali, è stato assunto formale impegno della Presidente alla modifica della norma in questione prevedendo, nella disciplina del nuovo articolo 312-quater della l.r. 11/2015, l'aggiunta di una lettera in tal senso.

Con gli articoli 36, 37 e 38 del presente DDL si dà concreta attuazione all'impegno assunto.

Le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 38 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 19/2024** (Valorizzazione della dieta mediterranea) **(CAPO XII)** aderendo con spirito di leale collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato assunto dalla Presidente, con nota prot. n. 253741/2024 formale impegno alla modifica di alcune disposizioni della L.R. suddetta.

Nello specifico:

Le osservazioni pervenute dal Ministero hanno riguardato in particolare il comma 2 dell'articolo 3, il comma 1 dell'articolo 4 e la rubrica dello stesso articolo, laddove si fa riferimento al "Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea".

Secondo il Ministero; risulterebbe, violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto al legislatore regionale non spetta la tutela dei beni culturali, rimessa alla competenza statale esclusiva.

Tutela e valorizzazione corrispondono, infatti, secondo la Costituzione, ad aree di intervento diversificate.

La tutela è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre la valorizzazione è rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In ragione di ciò, il Ministero ha richiesto che venisse eliminato il riferimento alla tutela e adottata la formulazione "Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea" in luogo di "Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea".

In accoglimento delle suesposte osservazioni è stato assunto formale impegno alla modifica della L.R. in questione.

Con gli articoli 56, 57 e 58 del presente DDL si dà concreta attuazione all'impegno assunto.

Le disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 58 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 22/2024** (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie) **(CAPI VI e XIII)** aderendo con spirito di leale collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero della Salute, è stato assunto dalla Presidente, con nota prot. n. 0276445/2024, formale impegno alla modifica di varie disposizioni della l.r. in esame.

Le osservazioni pervenute dal Ministero della Salute, hanno riguardato in particolare gli artt. 176-bis, 176-quinquies, 176-sexies della legge regionale 11/2015 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) *(come inseriti dall'art. 1 della LR in esame)* e infine l'art. 3 della LR 22/2024; sostanzialmente coinvolgono **due ordini di questioni**: il primo, relativo al **rapporto** delle prestazioni offerte con il servizio di psicologia delle cure primarie **rispetto ai LEA e, il secondo**, relativo ai **requisiti per l'iscrizione nell'elenco** degli psicologi delle cure primarie.

Nello specifico, il Ministero evidenzia quanto segue:

- La legge regionale in esame, all'articolo 1, modifica la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) inserendo l'articolo 176 bis, con il quale viene istituita la figura dello psicologo di cure primarie sulla base della lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 del d. lgs. n. 502/1992 *(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)*.

Inizialmente, il Ministero della Sanità *(con nota DAR 0018462 – A – 19/11/2024)* ha chiesto alla Regione Umbria di meglio identificare il perimetro delle prestazioni erogate dall'istituendo servizio di psicologia delle cure primarie al fine di poter apprezzare la correttezza o meno dell'allocazione- *compiuta dal legislatore regionale con l'art. 3, comma 1 della legge in esame*- delle risorse finanziarie da destinare alla copertura del servizio all'interno della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01, "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".

Al contempo, è stata segnalata la necessità di allocare al di fuori delle risorse destinate alla copertura dei livelli essenziali di assistenza (LEA) gli oneri di eventuali servizi e delle relative prestazioni esorbitanti quelle già individuate dagli articoli 24-31 del DPCM LEA 2017.

Successivamente, **con nota 0005233 p- 16/12/2024**, il Ministero ha rappresentato che **le controdeduzioni fatte pervenire dalla Regione non erano idonee a superare le criticità rilevate da questo Dicastero.**

Secondo il Ministero: *"la natura extra Lea dell'istituendo servizio sembra desumersi dall'art. 176-sexies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge in parola, che riconosce alla Giunta regionale il compito di definire, con propria deliberazione, le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti.*

Sul punto, si osserva che la previsione di un'eventuale partecipazione al costo a carico dell'assistito induce a escludere che nel caso di specie possa trattarsi di prestazioni ad accesso diretto riconducibili all'art. 24 suddetto DPCM LEA.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Depongono nel senso indicato, **anche le previsioni** dell'art. 4 che recita: "Gli articoli 1, 2, limitatamente alle disposizioni relative allo psicologo delle cure primarie, e 3 della presente legge, si applicano in via sperimentale, in attesa dell'evoluzione della normativa nazionale di riferimento".

Ed infatti, il carattere della sperimentaltà che connota l'applicazione delle misure di che trattasi depone nel senso della natura extra-LEA degli interventi disposti dalla legge regionale.

Le prestazioni e casistiche di assistenza psicologica previste dagli articoli 24-31 del DPCM LEA 2017 non hanno il carattere della temporaneità, trattandosi di prestazioni che, a regime, vengono erogate a minori, donne, coppie, famiglie, minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, persone con disturbi mentali, persone con disabilità, affette da dipendenze patologiche in regime di accesso diretto per l'assistito.

.....Da ciò consegue la necessità che la Regione proceda ad una diversa allocazione delle risorse finanziarie, dal momento che il Programma 1 della Missione 13 è proprio ed esclusivo del finanziamento LEA.

In mancanza di una diversa allocazione, **pertanto, si configura una estensione, potenzialmente illegittima**, dell'ambito delle attività poste a carico del finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA **con conseguente vulnus del principio di coordinamento della finanza pubblica.**

Il vulnus in questione si coglie sotto un duplice profilo: da un lato, attraverso detta allocazione impropria il legislatore regionale non rispetta le regole statali di armonizzazione dei bilanci che impongono una precisa classificazione a livello regionale, anche economica, per missioni e programmi, onde garantire l'esatta perimetrazione delle spese (e delle entrate) relative al finanziamento di ciascun servizio sanitario regionale.

Dette regole di armonizzazione sono funzionali al coordinamento della finanza pubblica e finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 120, comma 2, Cost.), con la precisazione che la materia è stata attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera e) Cost. ad opera dell'art. 3 della legge costituzionale n. 1/2012.

.....**Sotto diverso profilo**, la violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica si coglie tenendo conto che le prestazioni in questione sono **prestazione di natura sanitaria aggiuntive rispetto a quelle individuate con il DPCM LEA dal legislatore statale** nell'ambito dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni. Non può, quindi, trascurarsi di considerare che l'allocazione dei relativi oneri nell'ambito di quanto destinato al finanziamento dei LEA potrebbe determinare la sottrazione di risorse che devono essere, invece, destinate e utilizzate per consentire alla regione di adempiere all'obbligo di garantire nel proprio ambito territoriale le prestazioni essenziali come attualmente definite.

.....Tale prospettazione non appare, quindi, assentibile per le ragioni sopra esposte e, pertanto, si chiede l'impugnativa dell'art. 3, comma 1 della legge in esame.

Perplessità sono state espresse, inoltre, relativamente all'art. 1 della legge in esame che, nel modificare la L.R. 9 aprile 2015, n. 11, inserisce **l'art. 176-quinquies** con cui viene disciplinata l'istituzione dell'elenco regionale degli psicologi di cure primarie.

Sul punto, al fine di salvaguardare **il principio di unicità del rapporto di lavoro dei professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale**, sancito dall'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, è stato chiesto alla Regione di richiamare espressamente tra i requisiti richiesti per l'accesso ai suddetti elenchi, **l'assenza di rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato** con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale attraverso una riformulazione del comma 2 e mediante l'eliminazione dal comma 4 della disposizione dell'inciso ", con qualsiasi tipo di contratto,".

.....La portata di detto principio è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Veneto, sezione terza, sentenza 24 luglio 2017, n. 743; TAR Campania, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2013, n. 685; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 22 giugno 2004, n. 4463, e 8 maggio 2003, n. 2430) che ne ha più volte sottolineato il carattere oggettivo e assoluto, da cui deriva il divieto, per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l'attività professionale presso strutture convenzionate, oggi accreditate, pena la violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.

I chiarimenti forniti al riguardo dalla Regione non consentono di superare le perplessità espresse.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le disposizioni regionali contestate, segnatamente art. 176-quinquies commi 2 e 4 si pongono in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, laddove la mancata previsione del requisito di cui si è chiesto l'inserimento, è suscettibile di ledere il principio di esclusività che, come noto, assolve allo scopo di garantire al servizio sanitario pubblico massima efficienza e funzionalità operativa, evitando possibili profili di conflitto d'interesse.”.

Successivamente alle suesposte osservazioni pervenute come accennato prima, con nota 0005233 p- 16/12/2024, **attraverso la quale il Ministero della Salute in ragione della non congruità delle controdeduzioni fornite rispetto ai rilievi sollevati, propone l'impugnativa della legge in oggetto**, sono seguiti colloqui telefonici e e-mail al fine di evitare l'impugnativa della legge in esame, che hanno portato a prevedere:

l'abrogazione dell'intero articolo 176 quinquies, dei commi 3 e 4 dell'art. 176 sexies, alla riformulazione dell'art. 3 della LR in esame e in ultimo, alla riformulazione dell'art. 176-bis su proposta dell'ufficio legislativo del Min. della Sanità, al fine di ricondurre l'istituendo servizio nell'ambito della casistica assistenziale contemplata dal DPCM LEA.

La riformulazione dell'articolo 176 bis della l.r. 11/2015 proposta dal Ministero si realizza mediante l'inserimento dell'inciso: **“e l'assistenza sociosanitaria alle persone individuate dagli articoli da 24 a 31 del DPCM del 12 gennaio 2017”** e la contestuale soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 176 bis, il quale attualmente contiene un generico riferimento alle “persone che versano in uno stato di fragilità”.

Con gli articoli 30, 41 e 59 del presente DDL si dà concreta attuazione all'impegno assunto.

Le disposizioni di cui agli articoli 30, 41 e 59 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 23/2024** (Legge regionale in materia di turismo) **(CAPO XIV)** aderendo con spirito di leale collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stato assunto dalla Presidente con nota prot. n. 0265852/2024, formale impegno alla modifica dell'articolo 78, comma 7, della L.R. in esame.

In particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha evidenziato la presenza di un'incongruenza tra il comma 7 e il comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale in questione.

Infatti, al comma 7 del citato articolo 78, viene richiamato il “Fondo regionale per il Turismo istituito al comma 1 del presente articolo”, tuttavia, il comma 1 non fa alcun riferimento all'istituzione di un fondo così denominato, limitandosi a specificare che il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 3 e 13 della presente legge regionale è garantito dalle risorse già stanziare con la legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale in esame. Pertanto, i due commi risultano incongruenti.

Al riguardo, la Regione, chiarendo che trattasi di mero errore materiale intervenuto nel corso dell'iter del disegno di legge, ha accolto le osservazioni pervenute con formale impegno alla modifica della norma in questione.

Con l'articolo 64 del presente DDL si dà concreta attuazione all'impegno assunto.

Trattasi di norma di carattere ordinamentale e pertanto, non determina oneri a carico del bilancio regionale.

Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 25/2024** (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti) **(CAPO XV)** aderendo con spirito di leale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione **all'art. 7**, e ai rilievi pervenuti dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dal Ministero dell'Università e della ricerca relativamente **all'art. 56**, sono stati assunti dalla Presidente, con note prot. n. 275536/2024 e n. 277431/2024 formali impegni alla modifica delle disposizioni citate.

Nello specifico:

Le osservazioni pervenute dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, hanno riguardato in particolare **l'art. 7 della legge regionale**, in tema di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola; in particolare, il Ministero ha rilevato il contrasto di detto articolo con le attuali disposizioni legislative statali *in subiecta materia*, (artt. 1 e 19 comma 3 della legge 157/1992) determinandosi, in conseguenza delle modifiche apportate dalla citata norma regionale, una violazione dell'articolo 117 comma 2 lettere s) e 1) Cost., con una riduzione *in peius* del livello minimo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema garantito dalla normativa statale.

Preliminarmente il Ministero ha evidenziato che, pur costituendo la caccia materia affidata alla competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 comma 4 Cost., è tuttavia necessario, **in base al comma 2 lettera s) del medesimo articolo 117**, che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, esprimente regole minime uniformi di tutela (cfr. ex multis Corte Cost. n. 2/2015 e n. 124/2024).

Con l'articolo 7, la legge regionale Umbria 4 novembre 2024, n. 25, introduce un nuovo comma, il **comma 3-bis**, all'articolo 4 della Legge regionale Umbria 29 luglio 2009, n. 17, (Legge che detta le norme per l'attuazione del Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica), rubricato *"Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabili"*.

In relazione a tale disposizione, il Ministero rileva **due criticità**.

La prima concerne l'ampliamento del novero dei soggetti legittimati a svolgere le attività di controllo disposto dal comma 3-bis nella parte in cui prevede che, detti interventi *"sono effettuati, con le tecniche consentite, dall'imprenditore agricolo abilitato e formato o da persone abilitate e formate"*.

Il Ministero dopo aver premesso che, gli interventi di controllo cui fa riferimento il legislatore, sono quelli previsti **dall'articolo 19 e dell'articolo 19-ter della legge 157/1992**, il primo modificato, il secondo aggiunto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ad oggi costituiscono i riferimenti normativi in tema di controllo e contenimento della fauna selvatica, ritiene che il comma 3-bis della legge regionale **amplia il catalogo dei soggetti ritenuti dal legislatore statale idonei allo svolgimento dei predetti compiti, senza tener conto dei requisiti che garantiscono l'adeguata preparazione, richiesti dalla norma statale interposta**, l'articolo 19 comma 3, che richiede quale requisito l'essere muniti di licenza di caccia oltre alla previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti.

Il secondo rilievo riguarda l'indiscriminata possibilità accordata agli imprenditori agricoli di trattenere i capi abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo a compensazione dei danni e dei relativi costi sostenuti.

Il Ministero al riguardo precisa che: "sebbene nell'ambito della realizzazione dei Piani operativi di gestione e controllo della fauna selvatica, previsti dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante *"Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"*, sia prevista la possibilità della consegna delle carcasse - qualora destinate al consumo alimentare - da parte dei coadiutori che hanno realizzato l'abbattimento, ai soggetti interessati dai danneggiamenti, come

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

parziale risarcimento dei danni subiti, **tale previsione risponde a logiche emergenziali, ed è limitata alla sola specie degli ungulati.**

La modifica introdotta con l'articolo di legge oggetto della presente trattazione, invece, prevedendo l'apertura a un utilizzo degli animali abbattuti generale (e dunque, anche con riferimento alla piccola selvaggina), introduce un sistema di prelievo venatorio e un principio di proprietà della fauna selvatica in palese conflitto con quanto disposto all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a tenore del quale: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale".

In accoglimento delle suesposte osservazioni e per il principio di leale collaborazione, **con l'art. 65 del presente DDL** si provvede alla sostituzione dell'art. 7 della legge in esame riformulandolo in modo conforme alla normativa statale.

L'art. 56 della L.R. n. 25/2024 è stato oggetto di numerose censure pervenute dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e delle finanze e dal Ministero dell'Università e della ricerca che sono così sintetizzabili:

- la norma regionale così formulata appare volutamente nebulosa, impedendo l'esatta individuazione delle figure professionali la cui carenza si intende sopperire e se il riferimento generico è voluto al fine di riferirsi indistintamente sia **all'educatore professionale socio-sanitario sia a quello socio-pedagogico**, la norma regionale in esame appare in contrasto con le varie competenze statali in materia:

- **In primo luogo**, la norma consente di svolgere funzione di educatore professionale, anche a coloro che non sono in possesso del diploma di laurea, ma che hanno una comprovata esperienza lavorativa o di volontariato di almeno tre anni in ambito socio-educativo con periodo di affiancamento.

Tale previsione non appare coerente con i **requisiti di accesso previsti dalle disposizioni statali**, pertanto **la norma è passibile di impugnazione per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione**, considerata la riserva esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, quindi, in materia di rapporti di diritto privato regolati dal Codice civile (contratti collettivi) **e per violazione dell'articolo 3 della Costituzione**, (*per disparità di trattamento rispetto agli educatori professionali operanti in altre regioni*);

- **In secondo luogo** il riferimento alle classi di laurea indicate dalla norma regionale non risultano in linea con la normativa statale (richiamata dall'articolo 56) sia per quanto attiene all'esercizio delle professioni di educatore professionale socio sanitario che di educatore professionale socio pedagogico.

La legge n. 205/2017 (richiamata dall'articolo 56) ha operato una netta distinzione tra i profili dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario, facendo chiarezza relativamente agli ambiti di competenza di tali professioni, alle quali corrispondono due diversi ambiti occupazionali, rispettivamente, nel sociale per l'educatore professionale socio-pedagogico e nel sanitario e socio-sanitario per l'educatore professionale socio-sanitario e ne ha inoltre, distinto espressamente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento delle due figure (è prevista inoltre **l'iscrizione ad appositi albi professionali**, adesso anche per l'educatore professionale socio-pedagogico a seguito della **Legge 55/2024 "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali"**). Iscrizione di cui non vi è traccia nell'articolo 56.

Ciò comporta la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di legislazione concorrente delle Professioni.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Infine, il richiamo generico alla “funzione di educatore professionale” contenuto nella norma regionale se non è riferito al profilo dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario bensì ad altro profilo professionale, qualora non sia possibile rapportarlo ad una ben individuata figura professionale disciplinata a livello statale con i relativi titoli abilitanti, comporta un'evidente violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di legislazione concorrente delle Professioni.

Al riguardo, il Ministero della Salute, rammenta che, secondo i giudici costituzionali non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale e, in particolare, alla Giunta regionale. Infatti, **la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale** (art. 1 comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) poiché **l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato**, rientrando, per contro, nella competenza delle regioni la sola disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale (Sent. n. 153 del 2006 e n. 300 del 2007).

In accoglimento di tutte le suesposte osservazioni è stato assunto l'impegno all'abrogazione della norma in questione e con l'**art. 66** del presente DDL si dà ad esso attuazione.

Con l'art. 66 del DDL si dispone anche l'abrogazione dell'art. 33 della 25/2024 a seguito della modificazione dell'art. 28 della LR 11/2015 prevista dall'**art. 17 del DDL**.

Le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Finita l'esposizione dei Capi attuativi degli impegni assunti dalla Presidente, si prosegue con l'esame dei restanti Capi:

CAPO I Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

Le modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) previste dal Capo I del presente DDL, sono finalizzate principalmente a recepire disposizioni e decreti nazionali e a perfezionare le situazioni oggetto di sanzioni amministrative in materia di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Più in particolare, **con l'articolo 1** viene integrato l'elenco degli aspetti che deve trattare il regolamento attuativo della l.r. 28/2001, inserendo con la lettera e bis) il rinvio allo stesso regolamento della trattazione delle norme per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del d.lgs. 34/2018.

Con l'articolo 2 viene inserito nella l.r. 28/2001 l'art. 13 ter con il quale viene recepita la definizione di “bosco vetusto” introdotta con la lettera s-bis del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Viene inoltre stabilito che l'approvazione dell'individuazione e perimetrazione dei boschi vetusti è di competenza della giunta regionale nel rispetto delle linee guida adottate, ai sensi dell'articolo 7, comma 13 bis, del d.lgs.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

34/2018, con decreto ministeriale n. 608943 del 19 novembre 2021. L'attività di verifica e perimetrazione dei boschi vetusti è stata svolta con la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri forestale nell'ambito della Convenzione per il triennio 2022-2024 sottoscritta fra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Regione Umbria.

Con l'articolo 3 viene perfezionata l'indicazione delle situazioni oggetto di sanzioni amministrative in materia di valutazione di incidenza ambientale, con l'inserimento anche degli interventi e delle attività, in coerenza con le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4 -, di cui all'intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tutte le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CAPO II Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))

Con la l.r. 30 ottobre 2023, n. 15 "*Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione*", al CAPO V sono state apportate delle modifiche alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 "*Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria ADiSU*".

Le modifiche hanno riguardato, l'introduzione della figura dell'Amministratore Unico con l'inserimento del nuovo l'Art. 10 quater e l'eliminazione della figura del Direttore Generale (abrogazione degli articoli 10-bis, 10-ter e 20).

Questa modifica ha necessitato di una attualizzazione di tutti gli articoli in cui venivano previsti rimandi agli articoli sopra-richiamati.

In particolare l'Art. 12 della l.r. 15/2023 ha modificato l'articolo 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 alla sola lettera a) del comma 3 nel seguente modo:

"a) formula proposte all'Amministratore Unico ai fini dell'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5; " lasciando un **refuso al comma 3, la lettera c)** riferito all'art. 10 bis, comma 6, lettera d), contestualmente abrogato.

Per tal motivo, ai fini di eliminare il refuso ed attualizzare la norma, si propone attraverso **l'art. 4 del DDL** la seguente modifica alla legge regionale n. 6 del 2006:

- All'art. 14 bis comma 3 lettera c) sostituire le parole "*di cui all'articolo 10 bis, comma 6, lettera d)*" con le seguenti "*di cui all'articolo 10 quater, comma 2, lettera g)*".

La norma proposta ha carattere ordinamentale e non determina pertanto, oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CAPO III Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

La modifica proposta attraverso **l'art. 5 del DDL**, si prefigge di apportare una modifica di carattere tecnico-normativo all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, concernente "Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali".

La disposizione regionale vigente, nel disciplinare taluni aspetti relativi alle concessioni, opera un rinvio all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"). Tale norma consentiva la proroga tecnica dei contratti pubblici, inclusi quelli di concessione, limitandola al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, e imponendo al contraente uscente l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni contrattuali, o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Come noto, il decreto legislativo n. 50 del 2016 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e con disposizioni efficaci, salvo specifiche eccezioni, dal 1° luglio 2023.

La materia precedentemente trattata dall'articolo 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 trova ora la sua disciplina nell'articolo 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023. Quest'ultimo, parimenti, contempla la possibilità di una proroga del contratto con l'appaltatore uscente, c.d. "proroga tecnica", nei casi in cui si verifichino ritardi oggettivi e non superabili nell'espletamento della procedura di affidamento di un nuovo contratto. Tale proroga è rigorosamente limitata al tempo necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, e impone l'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario.

La disposizione in oggetto si rende, pertanto, indispensabile al fine di garantire il corretto e aggiornato coordinamento tra la normativa regionale e la sopravvenuta legislazione statale in materia di contratti pubblici, assicurando la coerenza dell'ordinamento e la certezza del diritto.

Il presente articolo ha carattere meramente ordinamentale e di adeguamento normativo, e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La modifica proposta attraverso l'**art. 6 del DDL**, mira a integrare l'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22, introducendo il comma 2-quinquies-bis e 2-quinquies-ter.

L'obiettivo della norma è garantire la continuità del servizio e la certezza giuridica nei casi di cessazione della concessione per varie cause, tra cui rinuncia, decadenza o revoca o nei casi in cui all'esito della gara subentri un nuovo soggetto diverso dal concessionario uscente che non abbia piena disponibilità delle opere destinate all'esercizio della concessione al fine di poter esercitare il diritto servirsi di tutte le pertinenze necessarie alla coltivazione del giacimento così come sancito dal comma 2 quinquies dell'art. 19.

La presente norma prevede, nei casi succitati, che la Regione Umbria abbia la facoltà di entrare in possesso degli immobili e impianti inerenti alla concessione. Questo consente di evitare interruzioni o ritardi nella gestione delle infrastrutture connesse alla concessione stessa.

Al fine di prevenire e risolvere celermente eventuali controversie relative alla quantificazione dell'indennizzo, si introduce un meccanismo di definizione stragiudiziale. In caso di mancato accordo tra la Regione e il concessionario uscente, la determinazione del prezzo sarà deferita ad un collegio arbitrale. La composizione del collegio, con due membri designati dalle rispettive parti ed un terzo, con funzioni presidenziali, nominato di comune accordo o, in difetto, dall'autorità giudiziaria competente, è volta ad assicurare l'imparzialità e la terzietà del giudizio. Gli oneri relativi agli arbitri designati da ciascuna parte resteranno a carico delle medesime.

Sulla base di quanto disposto all'articolo 6, comma 1, la Regione, per entrare in possesso di tali beni, deve corrispondere *al precedente concessionario un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso.*

Tale onere non può essere quantificato preventivamente in quanto può essere determinato solo tenuto conto della tipologia del bene oggetto di immissione in possesso e della stima del suo valore al momento in cui cessa la concessione.

La disposizione in oggetto è di natura ordinamentale, tenuto conto dell'espressa previsione di un provvedimento legislativo per l'autorizzazione di spesa necessaria e conseguenti variazioni di bilancio per far fronte agli eventuali oneri derivanti dal verificarsi delle ipotesi previste dal presente articolo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con la modifica proposta attraverso l'**art. 7 del DDL**, viene sostituito l'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 che nell'attuale formulazione risulta composto di un unico comma:

"1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo."

Le modifiche apportate dal presente articolo sono volte a tutelare la comunità regionale umbra dalla vulnerabilità di fronte alla maggiore variabilità degli eventi siccitosi "estremi" nonché di inquinamento degli acquiferi che possono coinvolgere la nostra regione.

Qualora venga disposta una sospensione o la stessa revoca che possa comportare pregiudizi in danno al titolare, il comma 2 prevede come nella precedente formulazione, un indennizzo.

Stante la espressa previsione di cui al comma 3, la disposizione in oggetto assume carattere ordinamentale.

CAPO IV Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)

La disposizione proposta (**Art. 8 del DDL**), ripristina una norma già prevista, fino al 2022, all'articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 31/2013.

L'art. 10, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2013, n. 31, disponeva l'esenzione dal pagamento di qualsiasi tipo di canone o altro onere per gli attraversamenti di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione.

Tale canone, previsto all'articolo 27 comma 5 del D.Lgs. 285/1992, non è, pertanto, mai stato applicato dalla Regione.

Successivamente, il suddetto art. 10 della L.R. n. 31/2013 è stato abrogato con l'art. 16, comma 1, lett. e) della L.R. 12 aprile 2022, n. 6. Nella relazione accompagnatoria del relativo disegno di legge, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 953 del 13/10/2021, tale abrogazione è stata motivata con l'inutilità del suddetto art. 10 della L.R. n. 31/2013 in quanto riproduttivo di norme statali. Tuttavia, sulla questione è stato chiesto un parere al Servizio Advocatura regionale e gestione del contenzioso che ha riscontrato *"un probabile errore materiale verificatosi nella stesura della legge regionale n. 6/2022 con la quale è stato abrogato il citato art. 10 comma 3 della legge regionale n. 31/2013; tale orientamento ermeneutico trae fondata origine dal fatto che la relazione di accompagnamento alla legge regionale esplicita chiaramente la volontà sostanziale di non porre termine all'esenzione del pagamento del canone e che tale substrato normativo è confermato dalla legislazione vigente in essere. Stante quanto sopra, fermo restando l'autonomia decisionale delle Direzioni (...) si ritiene opportuno che da un lato si avvii il ripristino normativo della norma regionale e, dall'altro, si mantenga l'attuale esercizio consolidato dell'azione amministrativa regionale in conformità alla normativa nazionale di riferimento."*

Pertanto, al fine di ripristinare l'esenzione dal pagamento del canone di cui all'articolo 27 del d.lgs. 285/1992 e di qualsiasi altro onere per gli attraversamenti di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione, come era volontà del legislatore regionale nell'adottare sia la l.r. n. 31/2013, sia la sua modifica effettuata con la L.R. n. n. 6/2022, si ritiene necessario e opportuno il ripristino della disposizione di cui dell'abrogato art. 10 della L.R. N. 31/2013, limitatamente alle parti non riproduttive di norme statali.

La disposizione proposta assume pertanto natura ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto il canone in oggetto non è mai stato applicato dalla Regione e tale entrata non è prevista nel bilancio di previsione regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPO V Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)

Le modifiche introdotte e relative ai Capi III (Conferimento di funzioni) e VI (Normativa sismica) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) si pongono in linea con le attività già intraprese dalla Regione Umbria in merito alla semplificazione amministrativa, all'accelerazione procedurale e alla leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni.

Di seguito si illustra sinteticamente il contenuto dei singoli articoli di modifica riguardanti la materia "sismica":

Artt. 9 e 10 del DDL - Introducono modifiche all'articolo 6 e all'articolo 199. Con il testo proposto si intende completare l'assegnazione ai Comuni competenti delle funzioni di verifica della compatibilità dei lavori edili con le opere eseguite per il consolidamento abitato ex art. 61 del dpr 380/01 (Testo Unico Edilizia – TUE), propedeutica all'autorizzazione sismica preventiva regionale di cui all'art. 94 del medesimo decreto.

Tale verifica già rientra nelle usuali attività istruttorie dei Comuni per procedimenti edilizi ed urbanistici. Sulla materia, già con D.C.R. nn. 721/88 e 902/89 la Regione stabiliva, per l'applicazione dell'articolo 61 del dpr 380/01, sia i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sismiche preventive per opere ricadenti nelle aree di vigilanza sia la necessità che l'autorizzazione sismica preventiva non può essere rilasciata senza la verifica di compatibilità con i lavori o le opere realizzate per il consolidamento abitati. Successivamente, con circolare della Provincia di Perugia n. 4708/1993, si disponeva che la competenza sulle verifiche di compatibilità era in capo ai Comuni stante che gli stessi hanno redatto i progetti di consolidamento, eseguito i lavori in qualità di enti attuatori degli interventi e risultano detentori della relativa documentazione tecnica. Tale procedura (con la relativa competenza comunale) persisteva anche con il riassorbimento regionale, nel 2016, delle funzioni "sismiche" e con atto dirigenziale n. 2259 del 22/03/2016 si disponeva che la verifica di compatibilità con i lavori e/o le opere realizzate (e previste nei progetti) per il consolidamento era di competenza regionale esclusivamente per gli abitati nei quali la Regione risultava ente attuatore delle opere di consolidamento.

Attualmente, tuttavia, le opere e la relativa documentazione progettuale dei lavori di consolidamento realizzati dalla Regione risultano in possesso dei Comuni competenti che sono pertanto in grado di svolgere le verifiche di compatibilità di che trattasi, propedeutiche alle proprie attività edilizie ed urbanistiche e, successivamente, all'eventuale autorizzazione sismica regionale ex art. 94 del dpr 380/01.

Quindi:

- con il nuovo punto n.ro 8-bis) al comma 2 lettera a) dell'art. 6 si dispone la competenza dei Comuni interessati alla verifica preventiva della compatibilità degli interventi edili con le opere realizzate per il consolidamento abitati ex art. 61 del dpr 380/01. Le verifiche di compatibilità sono finalizzate all'autorizzazione sismica ex art. 94 del dpr 380/01;
- con la modifica alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 199 si ribadisce la competenza regionale all'emissione dell'autorizzazione sismica preventiva ex art. 94 del dpr 380/01 anche per le opere ascrivibili all'art. 61 del medesimo decreto.

Si rileva infine che i territori comunali o le loro parti rientranti tra gli abitati "consolidati" sono complessivamente 41 nella Regione Umbria (17 in provincia di Perugia e 24 in provincia di Terni) e che solo per 5 di essi – Colle di Todi, Loreto di Todi, Massa Martana, Orvieto e Civitella del Lago di Baschi - la Regione è stata attuatore degli interventi di consolidamento. Pertanto, già 36 Comuni stanno svolgendo le attività di verifica di compatibilità all'interno delle proprie procedure edilizie ed urbanistiche, finalizzate alle autorizzazioni sismiche regionali ex art. 94 del dpr 380/01.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le norme proposte hanno carattere ordinamentale e non determinano pertanto, oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 11 del DDL – Sostituisce l'articolo 202 bis. La modifica proposta, preso atto dell'apprezzamento ottenuto da parte dei soggetti attuatori di opere pubbliche nel territorio regionale, sostituisce il testo vigente, aggiornandolo con le nuove disposizioni normative sopravvenute.

Infatti l'art. 42 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) ha modificato le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 136/2004 (*Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante (*Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse*) cui si rifaceva l'attuale impianto dell'art. 202 bis, valido per i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% da dallo Stato.

Secondo la disciplina nazionale l'autorizzazione sismica preventiva ex art. 94 del dpr 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia - TUE) è sostituita dalla verifica di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 36/2003, finalizzata alla validazione dei progetti.

La Regione:

- sulla base dell'esperienza acquisita (si ricordi che la Regione ha disciplinato l'attività con la D.G.R. n. 331 del 14.04.2021 "*Disciplina per il rilascio dei "pareri di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni" per lavori pubblici ex comma 2-ter, art. 5 della legge n. 186/04 di competenza di soggetti attuatori pubblici o dell'Amministrazione regionale.*");
- rilevato che i piccoli Comuni dell'Umbria, in carenza di organico e di competenze specialistiche, possono avere difficoltà oggettive per l'elaborazione delle verifiche di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni dei progetti;

intende continuare ad offrire, esclusivamente su base volontaria, la propria disponibilità allo svolgimento delle verifiche "strutturali" con l'emissione di un "parere di conformità" utile agli enti attuatori per la validazione dei progetti.

Secondo la proposta attuale, pertanto:

- con il comma 1 si estende la possibilità di rilascio del parere di conformità alle norme tecniche vigenti da parte della Regione, esclusivamente su base volontaria da parte degli enti attuatori (Comuni), a tutti i lavori pubblici disciplinati dall'articolo 42 del d.lgs 36/2023;
- con il comma 2, alla luce dell'esperienza maturata dalla Regione, si intende limitare il rilascio del parere esclusivamente ai Comuni aventi le caratteristiche individuate dalla Giunta regionale con proprio atto, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 202 bis;
- con il comma 3 si circoscrive il "servizio" offerto dalla Regione esclusivamente alle amministrazioni comunali;
- il comma 4 esplicita i contenuti dell'atto di Giunta regionale, sia per quanto attiene alle procedure amministrative per il rilascio del parere che ai soggetti pubblici autorizzati a richiederlo;
- con il comma 5 si conferma l'onerosità del rilascio del parere regionale (come già disciplinato dalla Giunta regionale con DGR n. 331/2021) con la corresponsione alla Regione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti per i controlli di cui all'articolo 211 nella misura pari a quello delle autorizzazioni sismiche per le opere pubbliche. Si dispone altresì che il procedimento e la tempistica per il rilascio del parere è quello previsto all'articolo 203 (*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica*).

La norma istituisce formalmente l'attività di rimborso forfettario (comma 5) per le attività regionali come già avviata sperimentalmente con dgr n. 331/2021. Le restrizioni previste sul rilascio del parere regionale tuttavia (tabella 1), data la bassa incidenza sul totale dei pareri richiesti e il relativo modesto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ammontare dei rimborsi forfettari introitati, non si ritiene che determinino variazioni sull'introito annuale di circa 1 milione di euro (media degli anni 2021-2024) per le attività del Genio civile regionale. In ogni caso la variazione degli introiti risulta una variabile aleatoria governata da fattori non quantificabili a priori (istanze di parte).

Gli introiti di cui all'articolo 211 della l.r. n. 1/2015, stimati annualmente ai fini della quantificazione degli stanziamenti di bilancio, sono imputati al Titolo 3 delle Entrate, Tipologia 500 capitolo 02448_E.

La modifica proposta pertanto, non avrà impatti sul bilancio regionale.

Tab. 1 – analisi del numero e degli introiti dalle attività di rilascio dei pareri di conformità regionali VS numero ed importo totale dell'attività autorizzativa del Genio civile regionale.

Anno	Verifiche di conformità per opere pubbliche / procedimenti totali*	
	% procedimenti	% importi rimborso forfettario
2021	2,70%	3,05%
2022	1,17%	1,81%
2023	1,99%	3,09%
2024	1,34%	2,33%
media	1,80%	2,57%

(*) i "procedimenti totali" riguardano: autorizzazioni sismiche, depositi sismici e procedimenti per sanatorie sismiche. Sono esclusi i procedimenti di accesso atti documentali, che determinano un introito nullo per la Regione.

Si ritiene infine opportuno non riconfermare nella nuova proposta, quanto previsto dal comma 3 dell'attuale art. 202-bis, alla luce dell'effettiva e definitiva separazione delle funzioni dell'USR Umbria (Ufficio dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agente in funzione di Legge speciale) da quella della Regione Umbria. L'USR Umbria, nel caso, potrà provvedere con proprio atto autonomo.

Art. 12 del DDL - Introduce modifiche all'articolo 206. Il Certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni è previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, TUE).

Quanto proposto permette, in nome della semplificazione e dell'accelerazione procedurale, di unificare la "dichiarazione di regolare esecuzione", resa dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 67 comma 8-ter del dpr 380/01 per il collaudo delle parti strutturali della costruzione di interventi "semplici" (ovvero, degli *interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità*), con il "certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni", previsto all'articolo 62 del medesimo dpr 380/01.

La modifica introdotta (inserimento della lettera b bis) al comma 1 dell'art 206) consente di estendere la semplificazione già attuata con la lettera b) del comma 1 dell'art. 206 per gli "interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni" (di cui all'articolo 94 bis , comma 1, lettera b), numero 2) del dpr 380/01) anche agli interventi "privi di rilevanza per la pubblica incolumità" (sia per nuove strutture che realizzati su strutture esistenti) di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c), numero 1) del dpr 380/01 e all'Allegato 1 alla deliberazione della giunta regionale 16 luglio 2020, n. 596 (*Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020)*).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disciplina è a saldo zero per la Regione, trattasi infatti, di norma ordinamentale che non determina oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 del DDL - Introduce il nuovo articolo 211 bis. L'inserimento del nuovo articolo permette di istituire [comma 1] i "diritti di ricerca e di visura" di cui all'articolo 25, comma 1 della legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) per i procedimenti regionali di "accesso agli atti documentali" dei progetti "strutturali" giacenti negli archivi regionali. Il rimborso [comma 1] è quantificato dalla Giunta regionale e [comma 2] differenziato per documenti cartacei e digitali. Appare altresì necessario disporre [comma 3] che l'amministrazione regionale e gli uffici giudiziari siano esentati dalla corresponsione del contributo.

Il rimborso è istituito a parziale copertura delle spese sostenute dall'amministrazione regionale esclusivamente per la gestione delle oltre 1400 richieste/anno secondo la misura che sarà disposta dalla Giunta regionale con proprio atto.

Non è possibile quantificare preventivamente l'entità di tali entrate correlate ai suddetti rimborsi, in quanto strettamente dipendente dal numero annuo di istanze e dal costo unitario di ciascuna di essa, quantificato dalla Giunta regionale e differenziato a seconda della tipologia di documento richiesto (documenti cartaceo o digitale).

Da tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma solo eventuali entrate regionali contabilizzate per cassa, ovvero entrate che verranno iscritte in bilancio nell'esercizio in cui sono effettivamente incassate, nella parte Entrata al Titolo 3, Tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti".

CAPO VI Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Escludendo gli artt. 30, 36, 37, 38 e 41 che sono di attuazione di impegni della Presidente già esposti in precedenza, con le norme proposte nel presente Capo si intende, innanzitutto, apportare modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 relativamente alle seguenti materie/ argomenti:

PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2025-2030 viene a colmare un vuoto programmatico protrattosi per anni: l'ultimo Piano Sanitario - il P.S.R. 2009-2011 - risale infatti al 2009 (D.C.R. 28 aprile 2009 n. 298).

Lo stato dell'arte di cui la nuova Giunta regionale ha dovuto prendere atto è caratterizzato da un sistema sanitario non governato da un atto di programmazione strutturato ed ispirato da una visione unitaria: dal 2011 ad oggi la Regione è intervenuta con atti di programmazione che hanno sì permesso l'adeguamento del sistema alle modifiche intervenute, ma che tuttavia non hanno consentito la trasversalità degli interventi ed un orientamento di sistema a garanzia della presa in carico della persona con approccio one health e life course e garanzia della qualità e sicurezza delle cure.

La redazione del nuovo Piano è pertanto non ulteriormente rinviabile ed appare altresì funzionale alla necessità di mettere ordine all'assetto organizzativo attuale, attraverso la definizione di modelli assistenziali innovativi, introdotti grazie agli investimenti infrastrutturali e tecnologici PNRR della fase post covid (riforma dell'assistenza territoriale con CdC, OdC, COT, potenziamento dell'assistenza domiciliare, Digitalizzazione dei DEA e Telemedicina), che nel frattempo è stato necessario "regolamentare" per consentire il rispetto dei relativi target e milestones.

Integrazione è il concetto portante del nuovo Piano, a partire dalla sua connotazione di Piano Socio Sanitario e non solo sanitario e la relativa valenza temporale (da 3 a 5 anni), che implicherà altresì il necessario percorso di revisione del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali (L.R. 11/2015).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'integrazione in una logica a rete dei percorsi sanitari si riferisce alla stretta interconnessione e al coordinamento dinamico tra i diversi elementi del sistema (servizi sanitari e sociosanitari, professionisti, associazioni di pazienti), con l'obiettivo primario di costruire percorsi di cura flessibili e personalizzati attorno ai bisogni specifici della persona. In sintesi, l'integrazione implica:

- Collaborazione attiva e strutturata tra i vari attori coinvolti nella cura.
- Condivisione fluida di informazioni e competenze tra i professionisti e i servizi.
- Superamento della frammentazione delle cure attraverso una visione olistica della persona.
- Garanzia di continuità assistenziale tra i diversi livelli e setting di cura.
- Coinvolgimento attivo del paziente nel processo decisionale e nella gestione del proprio percorso.

L'integrazione è quindi il collante che trasforma una serie di nodi isolati in una rete funzionale e centrata sul paziente, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e migliorando l'efficacia e la qualità complessiva dell'assistenza sanitaria.

Con gli artt. 14, 15 e 16 del ddl si propongono le modifiche di tutti i riferimenti presenti nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 relativi al Piano Sanitario regionale che vanno adeguati alla nuova denominazione: "Piano socio sanitario regionale". Le ulteriori modifiche degli artt. 12, 13, 84 e 96 della l.r. 11/2015 riguardano la descrizione dei contenuti, le modalità di approvazione del documento programmatico e la durata del Piano sanitario regionale, che da triennale diverrebbe quinquennale al fine di valutarne gli effetti in un periodo più ampio e significativo.

Nello specifico le rubriche e gli articoli della l.r. 11/2015 interessati dalle modifiche di cui all'**art. 14** sono:

Art. 5 (Competenze della Regione) – comma 9

Art. 8 (Conferenze dei sindaci) – comma 6, lett. f)

Art. 9 comma 3, lett. a) (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali nell'ordinamento sanitario regionale)

Art. 11 (Livelli e strumenti di pianificazione e programmazione)

Capo II - Piano sanitario regionale, piano attuativo e programma delle attività territoriali

Art. 12 (Piano sanitario regionale)

Art. 13 (Procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.)

Art. 14 (Piano attuativo)

Art. 16 (Relazioni sanitarie)

Art. 19 (Organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali)

Art. 28 (Valutazione dell'attività del Direttore generale)

Art. 83 (Controllo della Regione)

Art. 84 - (Contributi in conto capitale)

Art. 146 - (Programma di ospedalizzazione domiciliare)

Art. 152 - (Rinvio al piano sanitario regionale)

Art. 235 (Impiego dei farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie regionali)

Art. 268 - (La Regione)

Art. 270 (Piano sociale regionale) - c. 3

Art. 307 - (Sostegno e qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare)

Art. 326 (Piano regionale integrato per la non autosufficienza)

Art. 402 (Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale).

In coerenza con quanto precedentemente esposto, l'**art. 21 del ddl** modifica l'acronimo del Piano socio sanitario regionale da: PSR a PSSR.

Pertanto tutte le disposizioni contenute agli articoli 14, 15, 16 e 21 sono di tipo ordinamentale, non determinano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

VALUTAZIONE DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Con l'art. 17 del ddl viene modificato l'art. 28 della l.r. 11/2015 (Valutazione dell'attività del Direttore generale). Con il ddl si propone di ripristinare nel processo di valutazione dei risultati conseguiti dalle Aziende sanitarie regionali, della cui realizzazione sono responsabili i Direttori generali pro tempore, il

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

contributo dato alla Giunta regionale dall'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) di cui all'articolo 98-ter, della l.r. 13/2000; contributo che era stato espunto dalla procedura di valutazione di cui sopra dall'art. 33 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti". Conseguentemente all'**art. 66** del presente ddl si propone l'abrogazione dell'art. 33 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti".

Viene pertanto demandato alle strutture tecniche della Direzione regionale competente in materia di salute di: "c) acquisire la relazione istruttoria dell'O.I.V. sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie."

Si è ritenuta l'opportunità di specificare che sussistono due tipologie di obiettivi: di mandato (attribuiti al momento della nomina) e annuali e che il processo di valutazione attiene alle performance annuali, a seguito della quale il Direttore generale accede alla quota premiale, ma anche quello previsto dall'art. 2, comma 4 del d.gs. 171/2016 e per la possibile conferma a fine mandato.

Tale norma, di tipo ordinamentale, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con l'**art. 18 del ddl** si interviene su un refuso presente al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 11/2015 sostituendo l'espressione "*dirigente sanitario del SSN*" con la seguente: "*dirigente area sanità del SSN*".

PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è un documento unico di programmazione e governance che le Pubbliche Amministrazioni (PA) sono tenute a predisporre. La normativa di riferimento principale è l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021. Questo documento introduce il PIAO come sostituto di una serie di piani precedentemente obbligatori, semplificando la burocrazia e migliorando la gestione della PA.

L'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che gli elementi fondamentali della presente sottosezione sono: a. la rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente. Alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti; b. la programmazione strategica delle risorse umane. Il piano triennale del fabbisogno si inserisce infatti a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può infatti ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette inoltre di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In base a tali considerazioni, la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa tiene conto anche: 1) delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni; 2) stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti; 3) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; 4) stima dell'evoluzione dei bisogni in relazione alla digitalizzazione dei processi, alle variazioni di carichi nelle macro e microstrutture, ovvero nell'esame dei fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con l'art. 19 del ddl si intende modificare la rubrica dell'art. 45 della l.r. 11/2015 che riporta al concetto ormai superato dalla legislazione vigente di organico/dotazione organica del personale e si propone di sostituirla con: "Personale dipendente del S.S.R."

Con il **comma 3 dell'art. 19** del ddl si intende abrogare il comma 3-bis dell'art. 45 della l.r. 11/2015, ritenendo la procedura superata.

Con l'art. 20 del ddl si intende, per le stesse motivazioni di cui **all'art. 19 del ddl**, modificare l'art. 83 della l.r. 11/2015, concernente le attività di controllo degli atti delle Aziende sanitarie regionali, sopprimendo dal testo dell'articolo le parole: "dotazione organica complessiva del personale".

Le norme di cui agli articoli 19 e 20 sono di tipo ordinamentale, non determinano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

L'articolo 5 della Legge regionale 13/2000, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria." stabilisce che la Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale e che il partenariato sociale si attua attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 e la cui composizione va definita entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura. A tutt'oggi il tavolo di concertazione di che trattasi, non risulta costituito e la relativa istituzione avrebbe richiesto tempi significativi. Considerato, tuttavia, indispensabile procedere con urgenza all'approvazione del PSSR, si è ritenuto opportuno che tale attività partecipativa venisse svolta alla luce di quanto disposto dall'art. 1, co 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo, altresì, l'abrogazione nel Testo Unico dei relativi riferimenti.

Con l'art. 22 del ddl si intende intervenire sull'art. 96 della l.r. 11/2015 sopprimendo la parola concertazione / tavolo di concertazione, mentre rimane il partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di pianificazione e programmazione regionale.

Tale norma, di tipo ordinamentale, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Con gli artt. **da 23 a 29 del ddl** si intende intervenire sul Capo III del Titolo XIV della Parte prima della l.r. 11/2015, adeguandolo al D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.

Capo III – Titolo XIV: "Rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico"

Questo capo ha subito modifiche in seguito all'emanazione del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2020. Tale decreto, che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom, ha abrogato il precedente D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230.

Di seguito il dettaglio delle modifiche che si intendono apportare agli articoli specifici della l.r. 11/2015:

-Art. 130: La terminologia è stata aggiornata per allinearla alle disposizioni del vigente D. Lgs. n. 101/2020.

-Art. 131: I riferimenti normativi sono stati modificati, sostituendo il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 con il D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.

-Art. 132: I riferimenti normativi sono stati modificati, sostituendo il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 con il D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, con particolare riferimento all'Allegato XIV – Sez. III.

-Art. 133: I riferimenti normativi sono stati adeguati da D. Lgs 17 marzo 1995 n. 230 a D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, con specifico riferimento all'Allegato XIV – Sez. I, punto 4.

-Art. 134: Sono stati adeguati sia la terminologia che le tempistiche in base ai riferimenti contenuti nel D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.

-Art. 135: La terminologia è stata allineata a quanto previsto dal vigente D. Lgs. n. 101/2020.

-Art. 136: I riferimenti normativi sono stati modificati, sostituendo il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 con il D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020.

Più in particolare, le modifiche apportate all'articolo 131, comma 2, lettera b) della l.r. n. 11/2015, disposte all'articolo **art. 24, c. 6, del presente DDL** ("due esperti di radioprotezione iscritti all'elenco di cui all'articolo 129

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del D.Lgs. n. 101/2020, uno con abilitazione almeno di secondo grado ed uno con abilitazione di terzo grado;”), rispondono all’esigenza, in capo alla Commissione per la radioprotezione, di svolgere attività particolarmente complesse che richiedono specifiche competenze normative ed un’esperienza approfondita in materia, propria di un esperto con abilitazione di terzo grado. La presenza altresì di un membro aggiuntivo in possesso di tale qualifica (*esperto con abilitazione di terzo grado*) garantirebbe una maggiore efficienza e imparzialità all’attività valutativa intrapresa dalla Commissione in oggetto.

Ai fini della quantificazione dell’onere finanziario sotteso a tale intervento si fa riferimento alla normativa vigente che prevede la corresponsione ai membri esterni all’Amministrazione regionale di un gettone di presenza giornaliera pari ad € 30,00. L’onere complessivo annuo non risulta quantificabile in via preventiva, in quanto non determinabile sia il numero dei membri esterni effettivamente presenti in ciascuna seduta giornaliera, sia il numero di sedute giornaliere in un anno, basato sul numero delle istanze presentate e sulla complessità di esame delle stesse.

La copertura finanziaria del suddetto onere è comunque garantita da risorse allocate annualmente nel bilancio regionale alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” – capitoli di spesa B2170_S e C2170_S. Inoltre, per il rilascio dei *Pareri della Commissione Regionale per la Radioprotezione per nulla osta di cat. B, a favore di soggetti privati, per la detenzione e l’utilizzo di sorgenti di radiazioni, materie radioattive e macchine radiogene* di cui al Codice C.13, è prevista la corresponsione alla Regione Umbria, da parte di ciascun soggetto richiedente, di un contributo determinato sulla base del tariffario regionale stabilito in ultimo con DGR n. 1366 del 29/12/2021.

Tali proventi sono iscritti nel bilancio regionale nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 0100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, capitolo di entrata 02931_E “*Fondi derivanti da versamenti da soggetti privati per nulla osta di cat.b, per la detenzione e l’utilizzo di sorgenti di radiazioni, materie radioattive e macchine radiogene - tariffario regionale - codice c.13 - (rif. cap. 1506_S)*”, e nello stato di previsione delle spese per le medesime finalità, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” Titolo 1 “Spese correnti” – capitoli di spesa 01506_S e A1506_S “*Utilizzo proventi per commissione regionale radioprotezione - Pareri su nulla osta di categoria B - Tariffario regionale - codice C.13 - Rif. Cap.02931_E*”.

Tutte le disposizioni contenute agli articoli da 23 a 29 sono di tipo ordinamentale, non determinano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ATTIVITÀ FUNERARIE E CIMITERIALI

Con **gli artt. 31, 32 e 33 del ddl** si interviene sul Capo II – Titolo XVI: “Norme in materia di attività funerarie e cimiteriali” della l.r. 11/2015.

Per quanto concerne le modifiche della l.r. 11/2015 richieste a questo capo, si precisa quanto segue:

-Art. 186: Si è ritenuto opportuno introdurre la possibilità di tumulazione insieme agli animali d’affezione.

-Art. 186-sexies: È stata apportata una correzione ad un errore materiale precedentemente presente nel testo.

-Art. 186-octies: In coerenza con la nuova disposizione introdotta all’art. 186, si prevede la definizione della disciplina regolamentare attuativa.

Tutte le disposizioni contenute agli articoli 31, 32 e 33 sono di tipo ordinamentale, non determinano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ADEGUAMENTI ALL’ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Con **l’art. 34 del ddl** si intendono apportare modifiche all’art. 261 della l.r. 11/2015, superando il contesto organizzativo regionale legato al momento della promulgazione della norma e facendo uno specifico riferimento e collegamento con la Direzione regionale che si occupa della materia specifica (Sanità)

L’art. 34 del ddl prevede che al comma 2 lett. c) dell’art. 261 della l.r. 11/2015 le parole: “*della Direzione Salute e Coesione sociale*” sono sostituite dalle seguenti: “*della Direzione regionale competente in materia di Sanità*”.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Anche con l'art. **39 del ddl** si intendono apportare modifiche – in questo caso all'art. 399 della l.r. 11/2015 - superando il contesto organizzativo regionale legato al momento della promulgazione della norma e facendo uno specifico riferimento e collegamento con la Direzione regionale che si occupa della materia specifica (Sociale). L'art. **39** del ddl prevede, altresì, anche la correzione di un refuso presente al comma 1 lettera d) dell'articolo 399 della l.r. 11/2015 (le parole: "designati dallo associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "designati dalle associazioni").

Le disposizioni contenute agli articoli 34 e 39 sono di tipo ordinamentale, non determinano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PIANO SOCIALE

Con l'art. **35 del ddl** si interviene sulla validità attualmente triennale del Piano sociale regionale prevedendo l'aggiunta della parola "*almeno*" dopo la parola "*validità*", dando la possibilità a tendere di integrarsi con il Piano socio sanitario.

Tale norma è di tipo ordinamentale, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con l'art. **40 del ddl** si interviene su un refuso presente all'art. 410 (comma 1 lett. fff) della l.r. 11/2015 correggendolo con il termine corretto "antipoliomelitica".

La disposizione contenuta all'articolo 40 è di tipo ordinamentale, non determina pertanto nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO VII Modificazione alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.")

Con l'art. **42 del ddl** si intende apportare modifiche all'art. 2 della l.r. 02 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.") e indirettamente intervenire sull'art. 101 della l.r. 11/2015 (*Osservatorio Epidemiologico Regionale*)

La soppressione della lett. e) del suindicato articolo 2 comma 3 della l.r. 13 del 2021 è dovuta all'intenzione dell'attuale Amministrazione di riportare sede e funzioni dell'Osservatorio presso la Direzione regionale Salute e Welfare.

CAPO VIII, Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) (artt. 43, 44, 45, 46 e 47).

Art. 43 del DDL (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

Il comma 1 apporta modifiche al **comma 1 dell'art. 4** della LR 1/2023 prevedendo di anticipare da tre a quattro anni prima della scadenza della concessione la richiesta del rapporto di fine concessione.

La disponibilità dei dati che dovranno essere contenuti nel rapporto ha una importanza fondamentale: in sua assenza risulta difficile fare alcune scelte propedeutiche alle gare (eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, eventuale accorpamento di più concessioni preesistenti) e addirittura impossibile disporre di elementi indispensabili per definire

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'oggetto e il valore della gara (opere che devono passare, senza compenso, in proprietà della Regione, eventuali ammortamenti che vanno indennizzati dal concessionario subentrante, beni diversi che vanno acquisiti ponendo l'onere a carico del concessionario subentrante).

Vista la complessità delle elaborazioni richieste per giungere alla gara si ritiene opportuno acquisire dati e conoscenze in anticipo rispetto al termine attualmente previsto.

Il comma 2 modifica il comma 4 introduce la possibilità di redazione e consegna del rapporto di fine concessione in formato digitale, semplificando di fatto le modalità di consegna del documento.

Il comma 3 introduce il comma 4 bis e prevede la decadenza della concessione in caso di mancato adempimento alla richiesta di fornire il rapporto di fine concessione.

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 44 del DDL

Il settore delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è interessato da circa 10 anni da una lunga serie di contenziosi, soprattutto in merito alla entità dei canoni, che hanno limitato o rinviato il loro versamento e conseguente la disponibilità e l'utilizzo delle somme – che costituiscono una cospicua previsione di entrate – da parte del bilancio regionale.

I contenziosi, avviati in maniera che appare a volte anche pretestuosa, si svolgono innanzi ai tribunali speciali (Tribunale regionale delle acque, Tribunale superiore delle acque) e hanno tempi di definizione smodatamente e inspiegabilmente lunghi. In tal senso, la modifica inserisce l'art. 13 bis nella LR 1/2023, al fine di scoraggiare il ricorso esteso e indiscriminato al contenzioso, ponendolo come motivo di esclusione dalle gare per l'affidamento delle concessioni scadute o in scadenza, in tutte le forme previste dall'art. 8 della LR 1/2023.

Tale norma, di tipo ordinamentale, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 45 del DDL

Il comma 1 dell'art. 21 già disciplina l'obbligo per i concessionari di grandi derivazioni a fini idroelettrici di fornire gratuitamente energia alla Regione.

Nel comma 1, la sostituzione delle parole “dalla derivazione” con le parole “dalle derivazioni” avviene per allineare la LR 1/2023 con quanto riportato nell'art. 12, comma 1-quinquies del d.lgs. 79/99. Inoltre, la specificazione “e per la rimanente parte agli altri territori regionali” rappresenta una mera esplicitazione, utile a chiarire ulteriormente la disposizione. Inoltre, viene eliminato in questo comma il richiamo alla monetizzazione, rinviando al comma 2 la descrizione delle possibilità alternative alla cessione di energia in capo alla Regione.

Il comma 2 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 contenente la disposizione per cui la Regione, in alternativa alla cessione di energia, disciplinata al comma 1 dello stesso articolo, definisce la sua monetizzazione, anche integrale, a favore delle medesime categorie di utenti e per servizi pubblici previsti dallo stesso comma 1 nella medesima misura di almeno il 50% del totale.

La modifica intende ampliare l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla monetizzazione dell'energia che i concessionari sono tenuti a cedere gratuitamente, stabilendo che la Regione, oltre a poterle destinare alle medesime categorie di utenti e per i servizi pubblici già previsti dal comma 1, potrà destinarle anche alla realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), nonché i relativi accumuli, su aree demaniali o di proprietà della Regione o nella disponibilità regionale o di proprietà dei comuni, previ accordi con gli stessi enti. La modifica non genera maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in quanto tali interventi saranno realizzati con le risorse rese disponibili dalla monetizzazione della cessione di energia da parte dei concessionari.

Con il comma 3 vengono introdotti i commi 2 bis e 2 ter. Il comma 2 bis prevede che gli impianti realizzati ai sensi del comma 2, lett. d) sono di proprietà della Regione che potrà con atti successivi, individuare le più opportune modalità di gestione degli stessi. Il comma 2 ter prevede che eventuali modifiche in ordine alla monetizzazione siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei dati di riferimento della produzione dell'anno precedente, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia. La formulazione oggi vigente non è corretta o quantomeno non chiara: la modifica proposta è ritenuta necessaria, dato che la quantità di energia elettrica immessa in rete può essere determinata solamente sulla base dei dati in possesso di Terna S.p.A., i quali vengono rilasciati generalmente nel primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tale norma, di tipo ordinamentale, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 46 del DDL

Il comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. n. 1/2023 relativo alla determinazione della componente fissa del canone. A tale proposito, si richiama in particolare, il comma 1-septies dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999, introdotto con DL del 2018, convertito in legge con modifiche nel 2019, che così recita:

“(...). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.”.

Non avendo il Ministero competente emanato il decreto previsto, la Regione Umbria ha provveduto a stabilirlo attraverso l'articolo 23 della l.r. 1/2023, fissandolo in quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione.

I commi 1 e 2 dell'art. 23 della LR 6 marzo 2023, n. 1 così recitano:

“1. In applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, a decorrere dall'anno 2023, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. In coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999 la componente fissa è quantificata in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. La

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone. Sia la norma statale che la norma regionale individuano le condizioni e i riferimenti per l'adeguamento del canone; in particolare:

- la norma statale (d.lgs 79/1999 art. 1-quinquies) dispone che: *“Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica”;*
- la norma regionale (LR 1/2023, art. 23, comma 2) *specifica che “Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.”*

Il valore di quarantadue euro a chilowattora è stato riconosciuto applicabile, entro il 31/03/2024, anche all'anno 2024, senza operare adeguamenti (come stabilito dalla DGR 266 del 27 marzo 2024). Si è infatti rilevato che il valore di quarantadue euro è stato fissato nel corso del 2023, da cui consegue che le disposizioni circa l'adeguamento non riguardassero il primo anno di applicazione del valore fissato con la legge regionale (ultimo valore dell'indice ISTAT da prendere a riferimento era, appunto, quello dell'anno 2023).

Dovendo procedere anche per l'anno 2025, si ritiene di esporre alcune considerazioni che inducono a proporre una modifica della LR 1/2023.

In merito all'indice di riferimento - l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica – si constata come lo stesso abbia fatto rilevare negli ultimi anni forti variazioni. La tabella sottostante riporta i valori a partire dall'anno 2015, anno in cui l'indice è fatto uguale a 100:

anno	medie annuali indice	Variaz. rispetto anno prec.
2015	100,00	0,0%
2016	98,73	-1,3%
2017	99,38	0,7%
2018	106,89	7,6%
2019	108,88	1,9%
2020	98,88	-9,2%
2021	130,68	32,2%
2022	263,76	101,8%
2023	181,01	-31,4%
2024	157,85	-12,8%

Dall'osservazione della tabella si evince che – se l'applicazione del meccanismo di aggiornamento viene riferita soltanto ad un breve tratto dell'andamento pluriennale riscontrato, senza tenere conto dell'intero corso delle fluttuazioni, e si collochi soltanto in una delle repentine fasi di ascesa o discesa – si rischia di incorrere in forti distorsioni e squilibri, in particolare se ci si riferisce agli ultimi anni, che

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sono stati influenzati da circostanze imprevedibili ed eccezionali e da fenomeni ed eventi legati a fattori straordinari ed esterni al mercato (pandemia, conflitti).

Quanto sopra rappresentato è riscontrabile ad esempio nei fortissimi incrementi riscontrabili negli aggiornamenti dei canoni applicati nel 2023 da parte di alcune regioni che hanno incrementato il canone sulla base delle variazioni dell'indice del 2022 rispetto all'anno precedente, anno in cui si è verificata un'anomalia di proporzioni abnormi, che si ritiene difficilmente ripetibile.

Si ritiene pertanto che, per mettersi al riparo dalle forti fluttuazioni del breve periodo, sarebbe utile tenere conto dell'andamento in un arco temporale più ampio.

Tenuto conto che il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per le Pubbliche Amministrazioni" (convertito con legge n. 12 del 11/02/2019, in vigore dal 13 febbraio 2019 - ha stabilito, con l'introduzione del comma 1-septies dell'art. 12 del D. Lgs 79/199, che il valore della componente fissa del canone non può essere inferiore a 30 euro, si potrebbe quindi prendere in considerazione tutto l'andamento dell'indice, a partire dall'anno 2019, applicando il risultato a partire dal canone minimo di 30€ allora fissato.

In tal caso, preso a riferimento l'indice vigente nell'anno 2019, pari a 108,88, e il valore dell'indice rilevato nel 2024, pari a 157,85, la variazione complessiva intercorsa verrebbe calcolata nella maniera seguente: $30,00 \text{ €} \times [1 + (157,85 - 108,88) / 108,88] = 43,49 \text{ €}$.

In alternativa al meccanismo appena sopra descritto, ma sempre al fine di evitare distorsioni legate all'applicazione del meccanismo di aggiornamento a periodi molto brevi e soggetti a forti fluttuazioni, dovendo anche dare un riferimento certo alle entrate attese da tale componente del canone, in parte (35%) trasferite ai Comuni dei territori interessati dalle opere di derivazione, con la modifica in parola si propone di stabilire che il valore del canone non possa in ogni caso essere inferiore a quello indicato al primo comma dell'articolo 23 della l.r. 1/2023. Pertanto, in caso di una variazione di segno negativo che comporti un valore del canone inferiore a 42,00 euro, tale variazione non sarà applicata. La modifica non determina quindi minori entrate per il bilancio regionale.

Il comma 2 apporta modifiche al comma 3 dell'art. 23, ove la parola "rapporto" è sostituita con la parola "prodotto", evidenziando in maniera più chiara che l'operazione prevede il calcolo di una moltiplicazione, anche se il D.Lgs. 79/1999 riporta il termine "rapporto". La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Art. 47 del DDL

Le disposizioni proposte apportano modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 24 della LR 1/2023.

Il comma 1 sostituisce la lett. d) del comma 1 dell'articolo 24, da un lato aggiornando il riferimento normativo alla legge regionale n. 11/2024 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica); dall'altro eliminando il riferimento alla popolazione superiore ai 10.000 abitanti nella caratterizzazione degli eventi.

Il comma 2 introduce il comma 3 bis prevedendo che i comuni, nella predisposizione dei progetti da presentare alla Giunta regionale per l'ottenimento dei contributi, tengono in considerazione proposte progettuali avanzate da associazioni, enti, domini collettivi, pro-loco che rappresentano istanze dei territori interessati dai benefici della partecipazione al canone.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (CAPO IX)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Da tutte le modifiche proposte, inerenti agli articoli 4, 13.bis, 21, 23 e 24 della LR 1/2023 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

In merito alla monetizzazione dell'energia ceduta dai concessionari (art. 21) tale entrata viene comunque integralmente destinata agli interventi previsti al comma 2 e quindi non incide sugli equilibri di bilancio. Inoltre, nell'impossibilità di poter quantificare in via preventiva l'entrata, si procederà all'accertamento in conformità ai principi contabili ma l'iscrizione in bilancio verrà effettuata prudenzialmente solo a seguito della sua effettiva riscossione nella parte entrata e per il medesimo importo nella Parte spesa.

Si ricorda, infatti, che al comma 8 dell'articolo 29 della legge 1/2023 (norma finanziaria) viene disposta l'imputazione nel bilancio delle somme in oggetto ai fini della loro iscrizione.

(“8. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 0100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, del bilancio regionale di previsione.”).

In merito alla modificazione del comma 2 dell'art. 23 si rappresenta che le entrate iscritte nel Bilancio di previsione regionale in attuazione della l.r. n. 1/2023 sono state quantificate sulla base del canone fisso di € 42,00 a chilowattora. Pertanto, la modifica del comma 2 dell'articolo 23 è una disposizione di natura esclusivamente ordinamentale, che non comporta un aumento o una riduzione delle entrate già previste nel Bilancio di previsione regionale 2024-2026 sulla base di quanto disposto dalla l.r. n. 1/2023.

CAPO IX Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)

Con riferimento alla nota pervenuta relativamente ad eventuali disposizioni normative da modificare, si ritiene necessario che vengano inseriti nel DDL in corso di elaborazione, le presenti proposte di modifica alla l.r. 13/2023 per i seguenti motivi:

- quanto alla proposta di modifica (**art. 48 del DDL**), appare evidente che senza le parole “o a condizioni” prima delle parole “di disabilità”, l'articolazione linguistica della lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della medesima l.r. 13/2023 non risponda a criteri di correttezza;
- quanto alla proposta di modifica (**art. 49 del DDL**), si rileva preliminarmente che la modifica apportata dalla recente l.r. 21/2024 al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023, laddove sono state inserite le parole “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9” non è chiara ed inoltre non sembra contenuta tra le sollecitazioni pervenute dal governo all'indomani dell'approvazione della l.r. 13/2023.

In effetti tutte le osservazioni pervenute in ordine agli enti del terzo settore sono contenute nel parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmesso in data 15 novembre 2023, laddove il governo ha sollecitato l'inserimento di opportuni riferimenti agli enti del terzo settore all'articolo 9 e agli articoli 16 e 17 della stessa l.r. 13/2023.

A tali proposte del governo è seguito l'impegno assunto dalla Presidente della Regione e formalizzato in data 1° dicembre 2023, al quale è stata allegata una tabella contenente tutte le proposte di modifica, tra le quali, tuttavia, risulta confluita anche quella (non sollecitata) apportata al comma 1, dell'articolo 15 della l.r. 13/2023, in oggetto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In proposito, tuttavia, corre l'obbligo di sottolineare che detto comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023 stabilisce che tutti i servizi educativi per l'infanzia devono essere autorizzati dai Comuni, di talchè non sembra conferente inserire le parole "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9" poiché si tratta di disposizioni che fanno riferimento agli enti del terzo settore e, in particolare, a quali sono i soggetti della co-programmazione (articolo 7 della l.r. 2/2023) e a quali sono i soggetti della co-progettazione (articolo 11 della l.r. 2/2023). Inoltre fanno riferimento all'articolo 9 della stessa l.r. 13/2023 riguardante la "rete territoriale", disposizione riformulata con la l.r. 21/2024 mediante l'inserimento di specifici riferimenti al coinvolgimento degli enti del terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.

Conseguentemente, innanzitutto non è chiaro il motivo dello specifico riferimento a questi due articoli della l.r. 2/2023 e all'articolo 9 della stessa l.r. 13/2023 laddove viene inserito al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2023, disposizione, quest'ultima, che riguarda la sola procedura autorizzatoria dei Comuni in ordine a tutti i servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione.

Inoltre, si ribadisce, secondo la norma di principio contenuta all'articolo 15 della l.r. 13/2023 tutti i servizi devono rispettare determinati requisiti e così essere autorizzati dai Comuni, anche se si tratta di servizi gestiti dagli enti del terzo settore. Inserendo le citate parole "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9" potrebbe intendersi erroneamente che, nel caso di servizi gestiti dagli enti del terzo settore, non sia necessaria l'autorizzazione dei Comuni.

Si eliminano dunque le citate parole dal comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023, così come indicato nell'**art. 49** del DDL.

In sintesi, con l'**articolo 48** si apporta una correzione linguistica al comma 3, lettera d) dell'articolo 12 della l.r. 13/2023 e la modifica apportata con l'**articolo 49** è funzionale a chiarire il contenuto della disposizione di cui al comma 1 articolo 15 della l.r. 13/2023.

Pertanto, tutte le disposizioni contenute agli articoli 48 e 49 del DDL sono di natura ordinamentale e non determinano effetti finanziari sul bilancio regionale.

CAPO X Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 (Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997)

Con l'obiettivo politico di conseguire "una sostanziale chiusura" del processo di ricostruzione post sisma 1997, sia pubblica che privata, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ha approvato la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 con la quale regolamentare la risoluzione delle problematiche di ostacolo alla conclusione del suddetto processo di ricostruzione.

Modifiche ed integrazioni alla LR n. 1/2017, nonché nuove disposizioni con le medesime finalità, sono state introdotte dagli artt. 37, 67, 68, 69, 70 e 73 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 e successivamente dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1.

Significativi risultati, rispetto alle attese, si sono ottenuti dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalle richiamate leggi regionali. Ed infatti, malgrado il coincidere dell'emergenza seguita agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e successivi che hanno impegnato in modo straordinario le amministrazioni comunali coinvolte, dette disposizioni hanno consentito alle medesime amministrazioni la definizione di un significativo numero di interventi da tempo in situazione di stallo.

Non è realisticamente pensabile, in ogni caso, che un processo complesso ed articolato come quello della ricostruzione post sisma, che per quanto riguarda in modo specifico la ricostruzione privata ha

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

visto coinvolti a più livelli diversi soggetti privati ed amministrazioni pubbliche, possa concludersi senza richiedere uno sforzo straordinario per la completa definizione di una “coda” più o meno consistente di situazioni con specifiche problematiche e singolarità che man mano si scopre non essere puntualmente contemplate dalla norma di riferimento vigente, e che probabilmente non è possibile prevedere e regolamentare in modo esaustivo.

E' sorta, pertanto, la necessità di pensare ad ulteriori disposizioni normative finalizzate ad agevolare la conclusione degli interventi finanziati su edifici di proprietà privata, la maggior parte dei quali con lavori ad un avanzato stato di realizzazione o addirittura con lavori conclusi ma con atti finali da approvare da parte del Comune competente per la completa definizione delle pratiche concessorie.

Portare a compimento il processo di ricostruzione post sisma '97, compresi tutti i procedimenti amministrativi connessi, rappresenta inoltre il presupposto per avviare il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie, gestite con la contabilità speciale n. 1386 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ed intestata al Presidente della Regione, in qualità di Funzionario Delegato della Protezione Civile.

Le disposizioni approvate con la legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 hanno messo in condizione le amministrazioni comunali coinvolte di definire o comunque di avviare le attività ed i procedimenti necessari a tale scopo per tutte le pratiche ancora aperte.

Nell'ambito di questo contesto, con il medesimo fine di concludere il processo di ricostruzione e tutte le attività ad esso connesse, la suddetta legge regionale ha dovuto contemplare e prendere in considerazione anche la questione concernente l'attività regionale di controllo prevista dalla norma, da espletare su almeno il venti per cento delle pratiche finanziate.

La LR n. 8/2024 ha pertanto fissato dei termini entro i quali i Comuni avrebbero dovuto inviare alla Regione la documentazione necessaria all'espletamento della suddetta attività regionale di controllo.

Anche in questo caso le nuove disposizioni hanno dato la possibilità ai Comuni di adempiere a quanto di propria competenza. In proposito, pur rilevando una concreta attivazione della maggior parte dei Comuni interessati, va evidenziato che l'impegno mostrato non ha consentito il completo espletamento degli adempimenti previsti nei termini fissati. In taluni casi sono state anche avanzate richieste di proroga da parte delle Amministrazioni comunali interessate.

Per tale motivo, si ritiene opportuno concedere alle amministrazioni comunali un ulteriore congruo periodo di tempo proponendo in tal senso modifiche alla LR n. 8/2024.

Le modifiche sopra illustrate, intervengono sulle vigenti norme regionali dettate per disciplinare gli interventi di ricostruzione in attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61.

Le modifiche proposte (**artt. 50 e 51 del DDL**) fissano infatti nuovi termini, già previsti dalle norme regionali vigenti e scaduti, al fine di favorire gli adempimenti di competenza comunale e conseguentemente la chiusura della prevista attività regionale di controllo relativamente ad interventi comunque già previsti nel Programma finanziario degli interventi di ricostruzione post sisma 1997 per i quali sono state destinate le necessarie risorse finanziarie.

Trattasi, pertanto, di norme di natura ordinamentale e procedimentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPO XIV Modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo).

Nel presente Capo, oltre alla norma relativa all'impegno assunto dalla Presidente di cui sopra (**art. 64 del DDL**), sono state aggiunte altre norme di modifica.

Nel corso dell'iter di formazione della legge n. 23/2024 sono stati inseriti dei riferimenti ad articoli inesatti dovuti ad emendamenti in Assemblea legislativa che necessitano di essere corretti come di seguito indicato:

1. All'articolo 64, comma 1, lettera b) il corretto riferimento dell'articolo è 68 anziché 65;
2. All'articolo 67, comma 9 il corretto riferimento dell'articolo è 65 anziché 62;
3. All'articolo 71, comma 10 il corretto riferimento è l'articolo 67, comma 4 anziché 67, comma 5;
4. All'articolo 75, comma 1 il corretto riferimento dell'articolo è 73 anziché 70.

(artt. 60, 61, 62 e 63 del DDL).

Tali proposte di modifica avendo carattere ordinamentale, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Capo XVI (Modificazione alla legge regionale 16 maggio 2025, n. 3 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste))

Con l'**art. 67** del DDL (*Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2025, n. 3*) si provvede a correggere un mero errore materiale, in quanto la rubrica dell'articolo 1 indica erroneamente la legge regionale 19 novembre 2001, n. 18 anziché la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, che contiene il Testo unico regionale per le foreste e che è richiamata nel titolo della legge regionale 3/2025.

Tale norma, di tipo ordinamentale, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO XVII Disposizioni Finali**Articolo 68 del DDL** (*Abrogazione del regolamento regionale 9 gennaio 2003 n. 1*)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto del 14 dicembre 2001, n. 454 ha adottato il Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica che disciplina gli adempimenti utili alla fruizione dell'agevolazione fiscale in argomento.

In particolare, gli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento normano rispettivamente gli adempimenti di competenza delle Regioni e quelli di competenza dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza.

La Regione Umbria, a suo tempo, con Legge del 2 marzo 1999, n. 3 ha conferito alle Comunità Montane compiti e funzioni amministrative in materia di agricoltura tra le quali le attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli (art. 110, lett. f).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel dare applicazione a quanto disposto dal D.M. 454/2001 in ordine agli organismi preposti, alle procedure e alle modalità operative relative alla totalità dei controlli previsti, la Regione ha ritenuto di disciplinare tale materia con il Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1.

Successivamente all'approvazione del suddetto regolamento sono intervenuti molteplici cambiamenti.

Per effetto della legge regionale n. 12/2018 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 622/2019 *“Criteri, entità e modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'allegato B alla l.r. 10/2015 (art. 12, comma 5 l.r. 10/2015)”*, a far data dal 1° luglio 2019 le competenze amministrative di cui all'allegato B della legge regionale n. 10/2015, tra le quali quelle connesse al Servizio Utenti Motori Agricoli, in precedenza attribuite alle Comunità Montane, sono state trasferite all'Agenzia forestale regionale (AFOR) che cura le istruttorie relative alle richieste di assegnazione e rendicontazione del carburante agricolo agevolato, assumendo in capo a sé la responsabilità del procedimento amministrativo, gestito nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 241/90.

Vanno inoltre considerate le novità legislative introdotte a livello centrale, quali la realizzazione dell'Anagrafe delle Aziende agricole e del fascicolo elettronico, come pure i processi di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione avviati dalla Regione Umbria mediante il collegamento in rete dei sistemi informativi in uso da parte delle imprese.

La Regione Umbria, in un'ottica di riduzione dei tempi e semplificazione dei procedimenti si è dotata di un proprio sistema informatizzato anche per la gestione delle procedure connesse alla richiesta e alla concessione del carburante agricolo agevolato che, nel tempo e in più fasi, è stato oggetto di miglioramenti e sviluppi finalizzati ad un innalzamento progressivo dei livelli di sicurezza e controllo a beneficio della gestione amministrativa del Servizio UMA.

La disponibilità di una piattaforma così strutturata impone la ridefinizione delle modalità di controllo e delle relative procedure affidate all'AFOR.

Pertanto, nel perseguimento di una maggiore semplificazione normativa e dello snellimento delle procedure amministrative, premesso che la normativa sovraordinata a quella regionale non impone, ai fini dell'organizzazione e definizione delle attività di controllo, il ricorso a norme regolamentari, si propone l'abrogazione del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 prevedendo che la nuova disciplina in materia di controlli relativi all'agevolazione fiscale del carburante agricolo venga definita con atto amministrativo approvato della Giunta regionale.

Tale proposta di modifica avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nell'ambito di questo Capo trova collocazione una norma (**art. 69 del DDL**) attraverso la quale dichiarare **l'abrogazione implicita** del regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8 (Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)) la cui abrogazione doveva essere prevista nella legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo), ma che per mero errore materiale non è stata inserita.

L'articolo 70 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale “dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tutti gli articoli del presente DDL rappresentano disposizioni di natura ordinamentale e/o procedurale, pertanto, dalle modifiche e integrazioni apportate non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Nella Relazione illustrativa sopra riportata, per ogni articolo è stata rappresentata e motivata la neutralità finanziaria o l'assenza di effetti finanziari.

A tal fine è stata espressamente prevista all'articolo 70 la clausola di invarianza finanziaria

Disegno di legge: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.”

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è inserita la seguente:

“e bis) norme per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del d.lgs. 34/2018;”.

Art. 2

(Integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:

“Art. 13 ter (Boschi vetusti)”

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del d.lgs. 34/2018, si definisce bosco vetusto la superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza spontanee.

2. L'individuazione e perimetrazione dei boschi vetusti è approvata con deliberazione della giunta regionale nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 7, comma 13 bis, del d.lgs. 34/2018.”.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 48 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Al comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 dopo le parole: “*eseguono lavori*” sono inserite le seguenti: “*, interventi o attività*”.

CAPO II

Modificazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))

Art. 4

(Modificazione all'articolo 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)), le parole: “*di cui all'articolo 10 bis, comma 6, lettera d)*” sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 10 quater, comma 2, lettera g)*”.

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

Art. 5

(Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) le parole: “*E' fatto salvo quanto previsto*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).".

Art. 6

(Integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)

1. Dopo il comma 2 quinquies, dell'articolo 19 della l.r. 22/2008 sono inseriti i seguenti:

"2 quinquies-bis. La Regione Umbria nel caso di mancato accordo per la cessione degli stabilimenti tra il concessionario uscente e, se diverso, quello subentrante, a valle del procedimento di cui all'articolo 10, nonché nei casi di cessazione senza ulteriori concessioni, o nei casi di rinuncia, decadenza o revoca ai sensi degli articoli 20, 21, 22, ha facoltà di immettersi nel possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo al precedente concessionario un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso. In mancanza di accordo per la determinazione del prezzo da corrispondere la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui, due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ricade la concessione.

2 quinquies-ter. Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di cui al comma precedente, con provvedimento legislativo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale verrà disposta l'acquisizione dei beni e l'autorizzazione della spesa a carico del bilancio regionale determinata al momento dell'immissione in possesso.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22)

1. L'articolo 22 della l.r. 22/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

Sospensione e revoca della concessione.

1. *Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a partire da quelli di carattere climatico e ambientale, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la sospensione temporanea o la revoca della concessione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.*

2. *Se la sospensione o la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione la Regione provvede al suo indennizzo.*

3. *La Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente comma 1, provvede ad autorizzare le variazioni di bilancio necessarie per la corresponsione dell'indennizzo mediante prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie di cui all'articolo 35 della l.r. n. 13/2000.”.*

CAPO IV

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

infrastrutture per le telecomunicazioni)

Art. 8

*(Modificazioni al Capo II della legge regionale
23 dicembre 2013, n. 31)*

1. Al capo II "Disciplina in materia di infrastrutture per la banda larga e ultralarga" della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni), dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

*(Reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica)*

1. L'attraversamento di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione è esentato dal pagamento del canone di cui all'articolo 27 del d.lgs. 285/1992 e di qualsiasi altro onere."

CAPO V

**Modificazioni alla legge regionale 21
gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo
del territorio e materie correlate)**

Art. 9

*(Modificazione all'articolo 6 della legge
regionale 21 gennaio 2015, n. 1)*

1. Dopo il numero 8 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) è aggiunto il seguente:

"8 bis) le funzioni amministrative concernenti le verifiche di compatibilità delle opere e dei lavori edili con le opere eseguite per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) finalizzate alle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

autorizzazioni sismiche preventive regionali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto.”.

Art. 10

(Modificazione all'articolo 199 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 199 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 per le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;”.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 202 bis della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. L'articolo 202 bis della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 202 bis

(Parere regionale di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni per lavori pubblici)

1. Nei casi di lavori pubblici soggetti alle disposizioni dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere alla struttura regionale competente in materia sismica un parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti utile alla verifica di cui all'articolo 42 del medesimo d.lgs. 36/2003 e finalizzato alla validazione dei progetti.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano solo alle amministrazioni comunali rispondenti ai requisiti individuati dalla Giunta regionale con proprio atto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. *Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società controllate, sussidiarie o partecipate dei soggetti di cui al comma 2.*

4. *La Giunta regionale con proprio atto:*

a) *disciplina i criteri e le procedure per l'emissione del parere di conformità regionale alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, di cui al comma 1;*

b) *esplicita le condizioni perché le amministrazioni comunali di cui al comma 2 possono richiedere il parere regionale di cui al comma 1.*

5. *Per la richiesta del parere di conformità di cui al comma 1 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione alla Regione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 211 nella misura pari a quello delle autorizzazioni sismiche per le opere pubbliche. Il procedimento per il rilascio del parere è quello dell'articolo 203.”.*

Art. 12

(Integrazione all'articolo 206 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015 è aggiunta la seguente:

“b bis) il deposito della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori nei casi del comma 8 ter dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001 per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità sulle costruzioni di cui all'articolo 94 bis , comma 1, lettera c), numero 1) del dpr 380/01 equivale, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 67 del dpr 380/01, al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, di cui all'articolo 62 del predetto decreto.”.

Art. 13

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Integrazione alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

1. Dopo l'articolo 211 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:

“Art. 211 bis

(Diritti per ricerca e visura dei documenti delle pratiche strutturali (sismiche))

1. Per la ricerca e la visura delle pratiche e dei documenti strutturali (sismici) è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione alla Regione dei diritti di cui all'articolo 25, comma 1, della l. 241/90 nella misura disposta dalla Giunta regionale con proprio atto.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è differenziato tra documenti cartacei e digitali.

3. Sono esenti dalla corresponsione del rimborso di cui al comma 1 gli uffici della Regione Umbria e gli uffici giudiziari regionali.”.

CAPO VI

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Art. 14

(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Ovunque nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ricorrano le espressioni: “*Piano sanitario*” o: “*Piani sanitari*”, queste sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “*Piano socio sanitario*” o: “*Piani socio sanitari*”.

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Il Piano socio sanitario regionale,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

elaborato in coerenza con il Piano sanitario nazionale, è lo strumento con il quale la Regione definisce gli obiettivi di salute, di politica sanitaria e di integrazione socio sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2015 la parola: *“triennale”* è sostituita dalla seguente: *“quinquennale”*.

3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11/2015 la parola: *“triennio”* è sostituita dalla seguente: *“quinquennio”*.

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Lo schema di proposta del Piano socio sanitario regionale è sottoposto dalla Giunta regionale a forme di concertazione istituzionale e sociale.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“6. L'Assemblea Legislativa approva il Piano socio sanitario regionale. L'aggiornamento del Piano socio sanitario regionale, avviene, di norma, con il Documento annuale di Economia e Finanza Regionale con le disposizioni collegate alla manovra di bilancio regionale.”.

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015 la parola: *“converito”* è sostituita dalla seguente: *“convertito”*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini della valutazione a ventiquattro mesi prevista dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 171/2016, si applica, per quanto compatibile con le disposizioni nazionali, la presente legge”.

3. Al comma 2 dell'articolo 28 della I.r. 11/2015 dopo le parole: *“delle proprie strutture”* sono aggiunte le seguenti: *“e dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 98-ter, della I.r. 13/2000, il quale predispone per la Giunta regionale una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie”.*

4. Il comma 3 dell'articolo 28 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Le strutture tecniche della Direzione regionale competente in materia di salute provvedono a:

a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato ed annuali da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;

b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e della valutazione di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 171/2016, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati;

c) acquisire la relazione istruttoria dell'OIV sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie.”.

5. Al comma 5 dell'articolo 28 della I.r. 11/2015 le parole: *“della verifica”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle verifiche”.*

Art. 18

(Modificazione all'articolo 39 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della I.r. 11/2015 le parole: *“dirigente sanitario del SSN”* sono sostituite dalle seguenti: *“dirigente area sanità del SSN”.*

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 45 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. La rubrica dell'articolo 45 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: *"Personale dipendente del S.S.R."*.
2. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 11/2015 le parole: *"vacanti in organico"* sono sostituite dalle seguenti: *"previsti nell'organizzazione delle Aziende sanitarie regionali,"* e dopo la parola *"apicali"* è inserito il seguente segno di punteggiatura: *","*.
3. Il comma 3-bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 20

(Modificazione all'articolo 83 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al punto 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 11/2015 le parole: *"dotazione organica complessiva del personale e"* sono soppresse.

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 84 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 15/2015 l'acronimo: *"(PSR)"* è sostituito dal seguente: *"(PSSR)"*.

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 96 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 96 della l.r. 11/2015 la parola: *"concertazione"* è soppressa.
2. Al comma 2 dell'articolo 96 della l.r. 11/2015 le parole: *"tavolo di concertazione e"* sono soppresse.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 130 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico, in attuazione all'articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) è soggetto a nulla osta preventivo di categoria B, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“3-bis. La domanda è redatta secondo le modalità stabilite dalle vigenti linee guida regionali.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 le parole: *“qualificato di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 230/1995”* sono sostituite dalle seguenti: *“di radioprotezione di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 101/2020”.*

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“4-bis. Le modalità di cui ai commi precedenti si osservano anche per le domande relative alla modifica e aggiornamento del nulla osta.”.

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 131 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 le parole: *“ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 230/1995”* sono

soppresse.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 131 è sostituita dalla seguente:

“a) esprimere parere tecnico obbligatorio sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 101/2020;”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 le parole: *“dell'articolo 28 del D.Lgs. 230/1995”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 101/2020”*.

4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

“c) esprimere parere tecnico obbligatorio sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su richiesta del Prefetto, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D Lgs. 101/2020.”.

5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) uno specialista in fisica medica, come definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, numero 148) del D.Lgs. 101/2020;”.

6. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) due esperti di radioprotezione iscritti all'elenco di cui all'articolo 129 del D.Lgs. n. 101/2020, uno con abilitazione almeno di secondo grado ed uno con abilitazione di terzo grado;”.

7. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

“d) un medico specialista in medicina del lavoro, in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 101/2020;”.

8. Al comma 3 dell'articolo 131 della l.r.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

11/2015 le parole: *“all’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 230/1995”* sono sostituite dalle seguenti: *“all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 101/2020”*.

Art. 25

(Modificazioni all’articolo 132 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 11/2015 le parole: *“e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (A.N.P.A.)”* sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:
“1-bis. L’Autorità che rilascia il nulla osta è tenuta a trasmettere le informazioni relative al provvedimento autorizzativo tramite il Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) sul sito istituzionale dell’ISIN, ai sensi dell’articolo 52, comma 5 e dell’Allegato XIV – Sezione III del D.Lgs. 101/2020.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 132 della l.r. 11/2015 le parole: *“per una sola volta”* sono soppresse.
4. Al comma 3 dell’articolo 132 della l.r. 11/2015 le parole: *“novanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“sessanta giorni”*.

Art. 26

(Sostituzione dell’articolo 133 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L’articolo 133 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art.133

(Prescrizioni nel nulla-osta)

1. *Nel nulla osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche secondo quanto previsto dall’Allegato XIV – Sezione I – punto 4 del D.Lgs. 101/2020.”.*

Art. 27

(Modificazioni all’articolo 134 della legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione e nel caso delle esposizioni mediche dal responsabile dell'impianto radiologico, relativa alla gestione radioprotezionistica dell'attività con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 130, comma 3-bis.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 11/2015 le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

Art. 28

(Modificazioni all'articolo 135 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 11/2015 la parola: “qualificato” è sostituita dalle seguenti: “di radioprotezione” e le parole: “, di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 230/1995,” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 135 della l.r. 11/2015 la parola: “qualificato” è sostituita dalle seguenti: “di radioprotezione”.
3. Al comma 5 dell'articolo 135 della l.r. 11/2015 le parole: “dall'articolo 35 del D.Lgs. 230/1995” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 61 del D.Lgs. 101/2020”.

Art. 29

(Modificazione all'articolo 136 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 11/2015 le parole: “all'articolo 59, comma 2 del D.Lgs. 230/1995” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 106 del D.Lgs. 101/2020,”.

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 176-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 176-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), come inserito dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie) è sostituito dal seguente:

*“Art. 176-bis
(Oggetto e finalità)*

1. *La Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 13 dello Statuto regionale, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla l. 833/1978, al d.lgs. 502/1992, e l'assistenza sociosanitaria alle persone individuate dagli articoli da 24 a 31 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, istituisce, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di cure primarie ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs. 502/1992.”.*

Art. 31

(Modificazione all'articolo 186 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 186 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“7-bis. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera i.".

Art. 32

(Modificazione all'articolo 186-sexies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 186-sexies della l.r. 11/2015 la parola: "*dispersione*" è sostituita dalla seguente: "*conservazione*".

Art. 33

(Modificazione all'articolo 186-octies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 186-octies della l.r. 11/2015 dopo le parole: "*dei loculi,*" sono aggiunte le seguenti: "*delle tumulazioni con animali di affezione,*".

Art. 34

(Modificazioni all'articolo 261 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 261 della l.r. 11/2015 le parole: "*della Direzione Salute e Coesione sociale*" sono sostituite dalle seguenti: "*della Direzione regionale competente in materia di Sanità*".
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 261 della l.r. 11/2015 le parole: "*Salute e Coesione sociale*" sono sostituite dalle seguenti: "*competente in materia di Sanità*".

Art. 35

(Modificazione all'articolo 270 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 6 dell'articolo 270 della l.r. 11/2015 dopo la parola: "*validità*" è inserita la seguente: "*almeno*".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 36

(Modificazione all'articolo 298-ter della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 298-ter della l.r. 11/2015, come inserito dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 25 settembre 2024, n. 16 (Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)) le parole: *“reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE”* sono sostituite dalle seguenti: *“condizione economica del nucleo familiare, accertata secondo i criteri ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))”*.

Art. 37

(Modificazione all'articolo 312-ter della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 312-ter della l.r. 11/2015, come inserito dall'articolo 12 comma 1 della l.r. 16/2024, la parola: *“preferenziale”* è soppressa.

Art. 38

(Modificazioni all'articolo 312-quater della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 312-quater della l.r. 11/2015, come inserito dall'articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2024, il segno di punteggiatura: *“ . ”* è sostituito con il seguente: *“ ; ”*.

2. Al comma 5 dell'articolo 312-quater della l.r. 11/2015 come inserito dall'articolo 12 comma 1 della l.r. 16/2024, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della tutela e promozione dei diritti delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

persone con disabilità.”.

Art. 39

(Modificazioni all'articolo 399 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015 le parole: *“sanità e servizi sociali”* sono sostituite dalle seguenti: *“regionale competente in materia sociale”*.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015 le parole: *“designati dallo associazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“designati dalle associazioni”*.

Art. 40

(Modificazione all'articolo 410 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera fff) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 la parola: *“antipoliomilitica”* è sostituita dalla seguente: *“Antipoliomelitica”*.

Art. 41

(Abrogazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. L'articolo 176-quinquies della l.r. 11/2015, come inserito dall'articolo 1 comma 1 della l.r. 22/2024, è abrogato.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 176-sexies della l.r. 11/2015, come inserito dall'articolo 1 comma 1 della l.r. 22/2024, sono abrogati.

CAPO VII

Modificazione alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.")

Art. 42

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.") il segno di punteggiatura: ";" è sostituito con il seguente: ".".
2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 è abrogata.

CAPO VIII

Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))

Art. 43

(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2023 dopo le parole: "su supporto informatico" sono inserite le seguenti: "ovvero in formato digitale".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2023 è inserito il seguente:

"4 bis. Il mancato adempimento, nei termini previsti, dell'obbligo di cui al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1 costituisce motivo di decadenza immediata della concessione.”.

Art. 44

(Integrazione alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 1/2023 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

(Cause di esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. Ferme restando le cause di esclusione previste dalla normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbiano in corso contenziosi giudiziari o arbitrali con la Regione Umbria.

2. Ai fini del comma 1, si intende per contenzioso in corso qualsiasi procedimento instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa, contabile o dinanzi a collegi arbitrali, in cui la Regione Umbria sia parte e che non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o lodo arbitrale definitivo, ovvero mediante accordo transattivo.”.

Art. 45

(Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 le parole: *“dalla derivazione ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalle derivazioni e*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per la rimanente parte agli altri territori regionali”.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, può stabilire la sua monetizzazione integrale a favore della Regione, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto, da destinare, nella medesima quota di ripartizione territoriale di cui al comma 1, per le seguenti finalità:

- a) fornitura di energia per i servizi pubblici previsti al comma 1;*
- b) erogazione di contributi a sostegno delle categorie di utenti previsti al comma 1, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto;*
- c) miglioramento quali-quantitativo e interventi per la mitigazione del consumo energetico dei servizi pubblici previsti al comma 1;*
- d) realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), nonché i relativi accumuli, su aree demaniali o di proprietà della Regione o nella disponibilità regionale o di proprietà dei comuni, previ accordi con gli stessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).”.*

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Gli impianti realizzati ai sensi del comma 2, lettera d) sono di proprietà della Regione.

2 ter. La definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione, alla sua destinazione e alla relativa ripartizione per le finalità sopra elencate, sia per i territori interessati dalle derivazioni sia per gli altri territori della regione, sono fissate

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno in corso, sulla base dei dati di riferimento della produzione dell'anno precedente, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.”.

Art. 46

(Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2023 è aggiunto il seguente periodo: *“Il valore non può essere inferiore a quello indicato al primo periodo del presente comma.”.*
2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 1/2023, la parola: *“rapporto”* è sostituita dalla seguente: *“prodotto”*.

Art. 47

(Modificazioni all'articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023, è sostituita dalla seguente:
“d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica).”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023 è inserito il seguente:
“3 bis. I comuni tengono in considerazione richieste, istanze e progetti avanzati da associazioni, comitati di residenti, enti esponentziali di domini collettivi, pro-loco che riguardano i centri abitati e le aree dove sono ubicati gli impianti ai sensi del comma 3, esprimendo obbligatoriamente una valutazione sulla presa in carico degli stessi.”.

CAPO IX

Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)

Art. 48

(Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) le parole: "o di *disabilità*" sono sostituite dalle seguenti: "o a *condizioni di disabilità*".

Art. 49

(Modificazione all'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023, le parole: "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9,*" sono soppresse e le parole: "i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni".

CAPO X

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 (Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997)

Art. 50

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 8)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 (Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997), le parole: "*duecentoquaranta giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "*trentasei mesi*".

Art. 51

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 8/2024, le parole: *“centottanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“diciotto mesi”*.

CAPO XI

Modificazioni alla legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile)

Art. 52

(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile) dopo le parole: *“in materia di protezione civile”* sono aggiunte le seguenti: *“inerenti agli interventi successivi a quelli tecnici indifferibili e urgenti, per i quali il coordinamento è prerogativa esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”*.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2024 le lettere f), g), j) e l) sono abrogate.
3. Alla lettera t) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2024 il segno di punteggiatura: “ . ” è sostituito con il seguente: “ ; ”.
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2024 dopo la lettera t) è aggiunta la seguente:

“t-bis) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative della tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.”

Art. 53

(Modificazione all'articolo 10 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

13/2024 le parole: *“e della Prefettura”* sono sostituite dalle seguenti: *“e in raccordo con la Prefettura”*.

Art. 54

(Modificazione all'articolo 14 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 13/2024 dopo le parole: *“d'intesa con la Prefettura”* sono inserite le seguenti: *“ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”* e le parole: *“nel rispetto delle”* sono sostituite dalle seguenti: *“fatte salve le”*.

Art. 55

(Modificazione all'articolo 22 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 13/2024 è sostituita dalla seguente:

“a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, fermo restando la competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e di cui all'articolo 10 del Codice;”.

CAPO XII

Modificazione alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19 (Valorizzazione della dieta mediterranea)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 56

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19 (Valorizzazione della dieta mediterranea) le parole: *"Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea"* sono sostituite dalle seguenti: *"Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea"*.

Art. 57

(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19)

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 19/2024 è sostituita dalla seguente: *"Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea"*.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2024 le parole: *"Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea"* sono sostituite dalle seguenti: *"Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea"*.

Art. 58

(Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 19/2024 le parole: *"Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea"* sono sostituite dalle seguenti: *"Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea"*.

CAPO XIII

Modificazione alla legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 59

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22)

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 103.349,00 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il Servizio sanitario regionale e si provvede con le somme iscritte nella Missione 13 " Tutela della salute " Programma 01 " Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA ", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Umbria per il triennio 2024-2026.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

CAPO XIV

Modificazione alla legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo)

Art. 60

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Modificazione all'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo), le parole: "*articolo 65*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 68*".

Art. 61

(Modificazione all'articolo 67 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23)

1. Al comma 9 dell'articolo 67 della l.r. 23/2024, le parole: "*articolo 62*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 65*".

Art. 62

(Modificazione all'articolo 71 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23)

1. Al comma 10 dell'articolo 71 della l.r. 23/2024, le parole: "*comma 5*" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 4*".

Art. 63

(Modificazione all'articolo 75 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 23/2024, le parole: "*articolo 70*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 73*".

Art. 64

(Modificazione all'articolo 78 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23)

1. Al comma 7 dell'articolo 78 della l.r. 23/2024 le parole: "*ad alimentare la dotazione del "Fondo regionale per il Turismo" istituito*" sono sostituite dalle seguenti: "*al finanziamento degli interventi di*

cul".

CAPO XV

Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti)

Art. 65

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 25)

1. L'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti) è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) è inserito il seguente:

"3-bis. Gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possono richiedere alla regione l'autorizzazione ad effettuare direttamente gli interventi di controllo della specie cinghiale (sus scrofa) trattenendo i capi abbattuti, a compensazione dei danni e relativi costi sostenuti. Tali interventi di controllo sono effettuati, con le tecniche consentite, dall'imprenditore agricolo o da persone abilitate e formate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 comma 3 della legge 157/1992, indicate nell'autorizzazione regionale, delegate dallo stesso imprenditore agricolo ed i capi abbattuti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

devono essere immessi sul mercato."

Art. 66

(Abrogazioni alla legge regionale 4 novembre 2024, n. 25)

1. L'articolo 33 della l.r. 25/2024 è abrogato.
2. L'articolo 56 della l.r. 25/2024 è abrogato.

Capo XVI

Modificazione alla legge regionale 16 maggio 2025, n. 3 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste))

Art. 67

(Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2025, n. 3)

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2025, n. 3 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)) è sostituita dalla seguente:
"(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)".

CAPO XVII

Disposizioni finali

Art. 68

(Abrogazione del regolamento regionale 9 gennaio 2003 n.1)

1. Il regolamento regionale 9 gennaio 2003 n.1 (Modalità di effettuazione dei controlli relativi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica) è abrogato a decorrere dalla data di adozione dell'atto di Giunta regionale con cui si definiscono le nuove modalità in materia di controlli relativi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'agevolazione fiscale del carburante
agricolo.

Art. 69

*(Abrogazione implicita del regolamento
regionale 13 settembre 2018, n. 8)*

1. Dalla data di entrata in vigore della l.r. 23/2024, il regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8 (Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)) è da ritenersi implicitamente abrogato.

Art. 70

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 71

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/09/2025

IL DIRETTORE
Presidente Stefania Proietti
- Luigi Rossetti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Stefania Proietti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 17/09/2025

Presidente Stefania Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
